

PATTI D'ASSOCIAZIONE



L'Opera sarà composta di circa 800 Armi gentilizie, disegnate, incise e miniate da valenti artisti, con relative storiche nozioni a ciascheduna famiglia.

Essa verrà divisa in circa 200 fascicoli, ciascheduno dei quali comprenderà quattro Armi impresse separatamente, e 16 pagine di stampa in 4.^o elegante con carta sopraffina di Francia, e caratteri nuovi.

I fascicoli si succederanno settimanalmente senza interruzione.

Le famiglie sortiranno senza alcun ordine di precedenza.

Il prezzo di ciascun fascicolo è fissato a Franchi 2, 50

equivalenti a	{	Lire Austriache 2, Cent. 87.
		Lire Toscane 5.
		Paoli Romani 4, Bajocchi 7.

Le associazioni si ricevono in Milano ed in Lodi dall'editore Claudio Wilmant e dai principali Librai di queste e di qualunque altra città sì dello Stato come estera.

hfo

SOPRA LA DOMANDA DI ESTRADIZIONE

DEL

COMM. ANTONIO MONZILLI

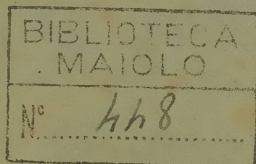
PARERE

DI

AUGUSTO PIERANTONI

PROFESSORE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO

VIA UMBRIA

1893

niato

qua

car

fas

e da

SOPRA LA DOMANDA DI ESTRADIZIONE

DEL

COMM. ANTONIO MONZILLI

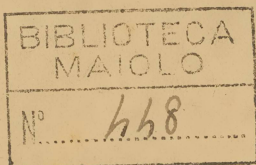
PARERE

DI

AUGUSTO PIERANTONI

PROFESSORE DI DIRITTO INTERNAZIONALE

NELLA R. UNIVERSITÀ DI ROMA



ROMA

TIPOGRAFIA NAZIONALE DI G. BERTERO
VIA UMBRIA

1893

ni

qu

ca

e

ARGOMENTO.

Il comm. Antonio Monzilli, Capo Divisione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, per SENTENZA DELLA SEZIONE DI ACCUSA presso la Regia Corte di Appello di Roma del giorno 20 settembre 1893, fu accusato dei reati seguenti:

1° di avere in Roma, dalla data *almeno* del febbraio 1888 al marzo 1891, ed anche successivamente sino al dicembre 1892, in diversi tempi e con atti esecutivi della stessa *risoluzione*, nella sua qualità di Capo Divisione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, ricevuto *danaro od altra utilità* fino alla somma dimostrata di lire 59,000 per OMETTERE atti del suo ufficio o FARE atti contro i doveri dell'ufficio medesimo (*articoli 172, 79, Codice penale*);

2° di avere, nelle stesse *condizioni di luogo e tempo*, nella predetta sua qualità, IN CONCORSO DI TUTTI O DI

ALCUNI de' precedenti imputati, *in tempi diversi* e con atti esecutivi della stessa risoluzione, COOPERATO immediatamente a *sottrarre o distrarre tutto o parte* del danaro che *colui* o coloro, che ne avevano l'amministrazione o la custodia *sottrassero, o distrassero, o cooperarono* immediatamente a sottrarre e distrarre, *concorrendo* personalmente nella sottrazione e distrazione sino alla somma dimostrata in lire 59,000, colla circostanza che egli conosceva le qualità inerenti alle persone dei precedenti imputati, le quali servirono ad agevolare la esecuzione del reato (*articoli 63, 168, 207, 66, 68 Codice penale*);

3° di avere, nelle predette *condizioni* di luogo e di tempo, nelle predette qualità, in tempi diversi e con atti esecutivi della stessa risoluzione, *promesso assistenza ed aiuto* da prestare *dopo il fatto*, e così rafforzata la risoluzione di commetterlo in *colui o coloro* che nell'esercizio delle loro funzioni di governatore e di cassiere della Banca Romana, soggetta per legge alla tutela dello Stato, formarono in tutto o in parte nella situazione di cassa *false scritturazioni di contabilità e false situazioni decadarie*, allo scopo indicato nei capi d'imputazione de' precedenti imputati, colla circostanza che egli conosceva le qualità inerenti alle persone dei detti imputati, che servirono ad agevolare la esecuzione del reato (*articoli 64, n. 1, e cap. 275, 207, 65, 79, 77, 68, Codice penale*).

Il Monzilli fu arrestato in Londra il giorno 24 novembre. Il Governo italiano ne ha chiesta l'estradizione.

Il sottoscritto, Professore di diritto internazionale nella Regia Università di Roma, Senatore del Regno, avvocato presso le Corti di cassazione, Dottore *honoris causa della Università di Oxford*, già Presidente dell'Istituto di diritto internazionale, ha ricevuto la Sentenza della SEZIONE DI ACCUSA della R. Corte di Appello di Roma, ed è stato richiesto di rispondere al seguente quesito: *Se, vista la convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per la estradizione del 5 febbraio 1873, e la legge inglese sopra l'estradizione del 9 agosto 1870, il Monzilli* DEBBA ESSERE CONSEGNATO PER TUTTI I TRE REATI O PER ALCUNO DI ESSI.

Il sottoscritto, per dovere di uomo di legge, e per servire la causa della giustizia internazionale, risponde con studio e diligenza alla domanda. Dichiaro pertanto che terrà presente un solo documento giudiziario, la detta Sentenza della Sezione di Accusa, ma citerà le leggi inglesi e italiane, nonché i trattati e l'autorità degli scrittori. L'imputato farà uso degli *Atti Parlamentari*, e di altre prove, tra le quali la *Relazione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sopra le responsabilità politiche e morali dei Ministri e Deputati*. L'opinante fa riserva di ogni apprezzamento di cittadino e di membro del Parlamento, volendo che questa scrittura resti documento della sola controversia di diritto internazionale.

I.

L'indole della questione richiede che si anteponga ad ogni altra notizia un breve cenno del processo inglese e di quello italiano per far comprendere il valore dell'accusa già esistente e la forza delle istituzioni giudiziarie inglesi.

La procedura italiana è assai diversa da quella inglese. Uno dei principii fondamentali del diritto giudiziario inglese è l'accusa pubblica posta a carico dei particolari: è una regola fondamentale del *self-government*. L'istruzione non ha periodo inquisitorio. Vi sono due specie di giuri, il grande e il piccolo. Il grande giuri, o giuri d'accusa, è quello, che dopo l'audizione sommaria dei testimoni, adotta l'atto di accusa, cioè conferma la procedura. Ciò si chiama *find a true bill*. Il giuri di condanna, ovvero *petty jury*, è quello che, dopo la libera udizione dei testimoni a carico e a difesa, nella forma contraddittoria, con giudici contenuti nei limiti di una teoria di prove fondata su principii assai rigidi, garantisce la libertà del cittadino e dello straniero dall'arbitrio, che spesso trionfa sul continente, specialmente nei paesi, nei quali Corti permanenti sono ordinate senza giuria (1).

(1) *La Constitution d'Angleterre*, par EDOUARD FISCHER, vol. I, livre V; *Le pouvoir judiciaire*, chapitre VI; *Poursuites, instruction et jury*, pag. 393.

L'Italia ha imitata la procedura francese. Chi è supposto autore di un reato spesso è arrestato, soffre un lungo carcere preventivo, non ha diritto di difesa; è interrogato; ma non sa quello che dicono i testimoni ascoltati in segreto. Se fu accusato di un grave delitto, il Pubblico Ministero gli notifica l'atto di accusa, esaurita la istruzione segreta.

La SEZIONE DI ACCUSA (*Chambre d'accusation*) è composta di tre consiglieri di appello, ed ha la giurisdizione per apprezzare i fatti raccolti dalla istruzione durante il periodo segreto, salvo il caso che il giudizio riposi sopra un errore di diritto. In questo caso il Procuratore Generale e l'accusato possono ricorrere alla Corte di Cassazione.

Gli accusati hanno un diritto di difesa assai limitato avanti la Sezione di Accusa, perchè possono far presentare dagli avvocati semplici memorie (1).

Le Sentenze della Sezione di accusa ordinano il rinvio degli accusati ai giudici competenti secondo le leggi.

Sino alla pubblicazione del nuovo Codice penale i reati erano divisi in *crimini*, *delitti* e *contravvenzioni*, ad imitazione della legislazione penale francese. Il nuovo Codice penale pubblicato il di 30 giugno 1889 ed applicato dal 1° gennaio 1890 distingue invece i reati in

(1) *Traité de l'instruction criminelle*, de FAUSTIN HÉLIE. Vol. V, 220, 222, 263.

delitti e contravvenzioni, e conserva la competenza dei giuri, assai ristretta, per i più gravi delitti.

L'Inghilterra non ha la distinzione dei reati secondo la triplice classe di crimini, delitti e contravvenzioni. Però nel diritto comune e negli Statuti speciali punitivi si distingue il *crimine* dal *misdemeanor*. *Crimine* (1) in generale è ogni offesa contro una legge pubblica; ma in senso limitato significa *fellonia* (felony). E questa parola indica un misfatto, che per pena adduce la confisca dei beni mobili od immobili o di entrambi, alle quali perdite secondo il grado di colpevolezza si aggiunge la morte o altra grave pena.

La parola *misdemeanor* comprende altre offese inferiori alla fellonia, ma punibile, per *indictment*, ovvero per particolari procedimenti.

In sostanza si può dire che esista in Inghilterra quella divisione tra crimine e delitto che per la maggiore o minore gravità del dolo e del danno è tradizionale nel giure penale.

La SENTENZA della SEZIONE D'ACCUSA rinviò i signori

(1) BOUVIER. LAW-DICTIONARY. A CRIME is an offence against a public law. This word, in its most general signification, comprehends all offences; but in its limited sense it is confined to felony; I. Chitty, Gen. Prac. 14.

The terme misdemeanor includes every offence inferior to felony . . . but punishable by indictment, or by particular prescribed proceedings.

FELONY, crimes. An offence which occasions a total forfeiture of either lands or goods, or both, at common law, to which capital or other punishment may by superseeded, according to the degree of guilt.

Bernardo Tanlongo, Direttore della Banca Romana, Cesare Lazzaroni, cassiere della stessa Banca, ed altri cittadini italiani col Monzilli al giudizio della Corte di Assise di Roma.

Avanti al giudice popolare tutti gli imputati hanno il diritto di combattere l'accusa scritta, di produrre prove documentali e testimoniali, facendo largo uso del diritto della difesa. Il giuri risponde a maggioranza di voti sulle questioni di fatto; la Corte di Assise giudica le questioni di diritto. Con l'apertura del dibattimento la procedura diventa pubblica ed orale; l'accusa e la difesa hanno presso a poco parità di diritti. I giurati pronunziano il verdetto per sola convinzione morale, rispondendo *si* o *no* ai quesiti.

II.

Per l'esame del grave argomento conviene ricordare alcune norme delle leggi sulle Banche di emissione e di quelle sopra la sorveglianza dello Stato.

La Banca Romana, fu fondata nel 1851, quale *Società anonima* per azioni e prese il nome di *Banca dello Stato Pontificio*. Il Governo italiano, nel 2 dicembre 1870, ne approvò i nuovi STATUTI.

Il Codice di commercio italiano governa le Società e le Associazioni commerciali. Le Società anonime sono garentite soltanto limitatamente da un determinato ca-

pitale (articolo 76, n. 3); debbono costituirsi per atto pubblico (articolo 87).

L'articolo 171 del detto Codice sanziona: *l'emissione dei biglietti di Banca o di altri titoli equivalenti è regolata da leggi speciali.*

Queste leggi debbono assegnare il limite dell'emissione, il sindacato, la sorveglianza del Governo e del Parlamento.

La legge 30 aprile 1874, regolò durante il corso forzoso la emissione dei biglietti per sei Istituti privilegiati, tra i quali era compresa la Banca Romana. La stessa legge all'articolo 14 ordinò che la circolazione cartacea non doveva essere mai maggiore del 40 per cento del capitale stabilito agli articoli 9 e 10. Permise al Governo di poter autorizzare per *bisogni urgenti e straordinari, maggiore circolazione*; ma questa circolazione doveva essere limitata nel tempo e impiegata esclusivamente in isconto di cambiali a scadenza non maggiore di tre mesi. L'articolo 22 vietò gli *impieghi diretti*, tranne che per l'investimento del fondo di riserva.

L'articolo 22 ordinò che un Regolamento approvato con Decreto Reale, avesse *stabilite le norme per l'esercizio della più ampia vigilanza e sindacato da parte del Governo, anche per quel che riguardava la fabbricazione, l'emissione, l'abbruciamento e la rinnovazione dei biglietti.*

L'articolo 30 della legge puniva con la *multa in somma uguale l'esuberanza della circolazione dei biglietti.*

Il Regolamento del 21 gennaio 1875 dispose che ogni Istituto dovesse far nota al Governo la *quantità dei biglietti che esso ha fatto fabbricare e che possiede all'infuori dell'emissione, ancorchè serbati come semplice scorta; stabilì inoltre che le notizie intorno al movimento dei biglietti sono inserite nelle situazioni decadarie, le quali indicano le quantità, i tagli e il valore dei biglietti in circolazione, l'ammontare delle scorte.*

Altre norme del Regolamento e degli Statuti furono imitate dagli ordinamenti della Banca di Francia.

Per l'articolo 13 degli STATUTI il Governo doveva approvare i modelli dei biglietti. Per questo regolamento la vigilanza sugli Istituti di emissione era esercitata da commissari presso la sede centrale di ciascuno di essi.

Questi commissari dovevano intervenire ai Consigli, porre il *veto* alle deliberazioni illegali e riferirne al Ministro; trasmettere con le osservazioni le situazioni decadarie, i verbali, e le relazioni con gli altri Istituti di emissione.

L'articolo 8 del Regolamento comandò che il Governo dovesse presentare ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dei sei Istituti di emissione, *sulle vicende più autorevoli pel riordinamento amministrativo e legislativo, su i fatti più rilevanti della loro amministrazione.*

La legge 7 aprile 1881, provvide all'abolizione del

corso forzoso, e nell'articolo 10 prorogò il corso legale dei biglietti a tutto l'anno 1883. Dopo l'anno 1883 si ebbero prove manifeste che vi era circolazione abusiva, tantochè la legge 28 giugno 1885 sanzionò che il Governo poteva sospendere il corso legale a quegli Istituti, che non si fossero uniformati alle disposizioni della legge.

La CAMERA DEI DEPUTATI e la COMMISSIONE DEL BILANCIO conobbero del pari che vi era circolazione abusiva, per essere le Banche *diventate istrumenti per gli espedienti delle Finanze e del Tesoro*, perchè facevano *impieghi diretti*, scontavano cambiali ai *costruttori di ferrovie* come anticipazione dei debiti dello Stato ed aiutavano la sfrenata speculazione della Borsa di Roma (1). I Ministri presentarono al Parlamento *Tabelle* infedeli di questa circolazione illegale.

L'on. ministro Miceli ordinò ai 30 giugno 1889 una ispezione, che fu straordinaria solamente per le persone che la fecero, perchè per nove anni non si era più fatta la ispezione voluta dalla legge: ma il Ministero non presentò i risultamenti alle due assemblee legislative, contro l'obbligo voluto dal Regolamento.

L'on. Senatore Alvisi, che aveva scoperto la circola-

(1) Bisogna leggere la relazione dell'on. deputato FRANCHETTI sulla legge del 1887, che prorogò al 30 luglio 1888, il corso legale dei biglietti, e la relazione dell'on. deputato VACCHELLI sulla legge del bilancio per l'esercizio finanziario 1889-90.

zione abusiva della Banca Romana, volle nella tornata parlamentare dei 30 giugno 1891 in Senato, rivelare i risultati dell'inchiesta quando il Senato era chiamato a discutere una legge già votata dalla Camera dei deputati, ossia la legge del 30 giugno 1891, che dichiarò legale la circolazione abusiva.

I ministri, deputati, gli onorevoli Luzzatti e Chimirri, si opposero al senatore Alvisi. La maggioranza dei Senatori non volle la pubblicità dei fatti.

La SENTENZA DELLA SEZIONE DI ACCUSA, a pag. 28, narra:
 « che la voce di gravi irregolarità e di disordini nella
 « Banca Romana si manifestò con seria insistenza nella
 « stampa e nel Parlamento, così da indurre il Governò
 « del Re a disporre una straordinaria ispezione a tutti
 « gl'Istituti di emissione del Regno.

« Quella voce era sorta fin dal 1889, quando già
 « un'altra ispezione (Alvisi-Biagini) avea rivelato in
 « quella Banca gravissime irregolarità, non escluso
 « *un vuoto di cassa per nove milioni di lire; ma i ri-*
 « *sultati* dolorosi di quella inchiesta, che non dovevano
 « *rimanere ignoti, furono avvolti nel mistero, non fino*
 « *al punto però che non se ne avesse a commuovere la*
 « *coscienza del paese, controllo inesorabile degli atti della*
 « *vita pubblica e privata nell'intendimento forse (e giova*
 « *sperarlo) di non danneggiare il credito pubblico.* »

Più tardi, ai 20 dicembre 1892, un deputato dell'opposizione, l'on. Colajanni, inaugurata appena la XVIII

Legislatura, svelò i risultati della inchiesta Alvisi, accusò il Governo per impedire l'adozione di una legge di proroga del privilegio del corso legale dei biglietti per altri otto anni.

Il Ministro Giolitti per evitare una inchiesta parlamentare ordinò una inchiesta amministrativa.

Il commissario Martuscelli (così narra la SENTENZA DELLA SEZIONE DI ACCUSA a pag. 29) riferì nel 12 gennaio: « che nella Banca Romana vi era un vuoto di più di 28 « milioni, mascherato da conti correnti allo scoperto e « *chèques* in buona parte falsi e come la Banca avesse « anche clandestinamente ecceduto nella circolazione « per oltre 64 milioni, dei quali soli 21 confessati « nei suoi *stati decadarii*. LA SENTENZA definisce questi « fatti *un completo saccheggio commesso da coloro*, i quali « liberamente sconfinando dai poteri e dalle attribuzioni degli statuti e regolamenti *facendo « della Cassa il loro familiare patrimonio ne dispone- « vano per sé e per altri. »*

Il Presidente del Consiglio dei ministri per mano del ministro di grazia e giustizia denunciò il caso all'autorità giudiziaria.

Il processo segreto durò quasi nove mesi; alla fine fu pronunciata la Sentenza di Accusa anzidetta.

Per comprendere i titoli dell'accusa occorre avvertire che il nuovo Codice penale all'articolo 207 equiparò ai pubblici ufficiali coloro, che sono autorizzati a for-

mare atti, ai quali la legge attribuisce pubblica fede, e agli atti pubblici sono equiparati tutti i titoli di credito al portatore trasmissibili per girata o al portatore. Poichè la potestà di emettere i biglietti è data dal potere legislativo, ed i biglietti, che hanno corso legale, equivalgono a moneta, così il direttore e il cassiere furono ritenuti uffiziali pubblici.

La SENTENZA DELLA SEZIONE DI ACCUSA (*Vedi pagine 45 e 46*) ed una decisione della Corte di Cassazione hanno qualificato il direttore ed il cassiere della Banca Romana per uffiziali pubblici, specialmente per il detto art. 207 del Codice penale, sol perchè esso considera pubblici uffiziali coloro che sono rivestiti di pubbliche funzioni in *un Istituto sottoposto per legge ALLA TUTELA DELLO STATO.*

III.

Ed ora sono da esaminare le norme della legge inglese sulla estradizione e quelle della *Convenzione tra la Gran Bretagna e l'Italia.*

L'Inghilterra, sino al cadere del secolo XVIII, fu il solo Stato, che non volle consegnare stranieri richiesti per pubblica accusa di reati. Questo diniego era consigliato dal rispetto delle garanzie date dalle sue leggi alla libertà individuale. Il BILLOT scrisse: « La liberté
« individuelle s'était entourée déjà des garanties
« auxquelles la nation anglaise a toujours attaché tant
« de prix. Les usages et les lois accordaient à l'étranger

« réfugié le même traitement qu'au national et ne per-
 « mettaient ni que l'on l'arrêtât ni qu'on le poursuivît
 « pour une infraction commise dans un autre pays. À
 « plus forte raison ne pouvait-on le livrer à la justice
 « étrangère » (1).

Valse parimenti a combattere il diritto dell'estradizione la prevalenza delle consuetudini. Infatti la giurisprudenza inglese e l'opinione degli scrittori si sono lungamente conservati ritrosi alla estradizione per la prevalenza del carattere territoriale della legge penale. Una lunga serie di decisioni delle Corti di giustizia inglesi ritenne che le leggi punitive di una nazione sono locali, e che nessun'altra nazione ha il diritto di occuparsene.

« Le leggi penali inglesi, disse LORD LOUGHBOROUGH, « sono pienamente locali e non danno nulla di più di « quello che possono ottenere e che può essere toccato « in virtù della loro autorità » (2).

Il giudice *Buller* dichiarò esser principio generale che le leggi penali non possano essere applicate in un altro paese (3).

Il CANCELLIERE BROUGHAM decise che la *lex loci* deve

(1) A. BILLOT, autore del *Traité de l'extradition*, è ora ambasciatore della Repubblica francese presso S. M. il Re d'Italia. Paris, 1874, tipografia Plon et Comp. - Vedi BERNARD, Conseiller à la Cour d'appel di Dijon, *Traité théorique et pratique de l'extradition*, pag. 77, 78, 83.

(2) *Folliot v. Ogden*, I, H. *Blackstone*, p. 135.

(3) *Ogden v. Folliott* 3, *Term Reports*, p. 735.

regolare ogni giurisdizione criminale per la natura delle cose e l'oggetto della giurisdizione medesima (1).

Sir GIORGIO CORNWAL LEWIS vide nelle unioni doganali e nei trattati di estradizione e postali la prima breccia fatta al principio dell'esclusivismo nazionale. Questa opinione è tuttora prevalente.

Il *Westlake*, professore di Diritto internazionale nella Università di Cambridge, nel suo Trattato di Diritto internazionale privato secondo la giurisprudenza, insegna che le leggi criminali straniere non sono riconosciute in Inghilterra se non per l'efficacia di un trattato; *effect is ever given to foreign penal laws, otherwise than in pursuance of a treaty*.

La stessa dottrina è proclamata negli Stati Uniti, come insegna lo STORY, § 104, 621 (2).

DAVID NASMITH nelle *Istituzioni del diritto pubblico inglese* alla parola *crimes*, scrive: The common Law of England, which has been adopted in this respect by the United States considers criminal offences altogether local, hence justiciable only by the courts of the country where the offence is committed; but the legislature of both countries has made various exceptions (3).

(1) *Warrender v. Warrneder*, *Pligh.*, 5. Reports, v. IX, p. 125.

(2) *A Treatise on private international Law or the conflict of Laws*, §413.

(3) Si consulti pure il WHEATON, *Elements of International, Law*, pagina 231.

Il CLARKE pronunziò l'opinione che l'estradizione di un delinquente, pur mancando del carattere di un dovere assoluto, fosse da stimarsi come un dovere di moralità pubblica (1).

PUFFENDORF, VOET, LEYSER, KLÜBER, SAALFELD, SCHMALTZ, MARTENS, TWISS, FOELIX, KLUIT, MITTERMAYER e PHILLIMORE sono indicati come gli avversari del dovere e del reciproco diritto di estradizione; questi scrittori non esprimono la loro avversione in modo formale e perentorio: ma dichiarano soltanto che l'estradizione sia subordinata a considerazioni di convenienza e di utilità reciproca da dichiararsi in trattati: *matter of comity, not of right*.

L'America per la sua origine anglo-sassone perpetua le tradizioni inglesi. Negli Stati Uniti l'estradizione fu detta non un dovere, ma un semplice atto di cortesia. Nel 1827 M. HENRY CLAY, allora Segretario di Stato in America, indirizzò una domanda di estradizione al Governo inglese dicendo che non era fondata sullo *stretto diritto*, ma sulla cortesia del Governo e sull'interesse delle nazioni a volere che non restino impuniti i colpevoli notori (2).

JEFFERSON, quando era Segretario di Stato, ripeté la regola inglese, osservando che in difetto di trattati lo Stato non ha il potere di arrestare i fuggitivi stra-

(1) CLARKE, *The law of extradition* p. 12.

(2) CALVO, vol. II, *Extradition*, § 951.

nieri, perchè le leggi del paese non reprimono i reati commessi in territorio straniero.

LORD BROUGHAM nel 1842, e LORD CAMPBELL avvertirono che le relazioni, le quali debbono esistere tra Stati civili, consigliavano l'adozione di una legge generale, che facesse considerare un dovere la consegna degli accusati di crimini gravi, non politici (1).

Tuttavia ancora per molti scrittori l'estradizione è semplice atto di opportunità e di convenienza internazionale.

Il BLUNTSCHLI nel *Diritto internazionale codificato*, all'articolo 395: « L'obbligo di estradare i colpevoli in
« fuga o di consegnare ai Tribunali le persone accusate
« di un crimine, non esiste che in virtù di trattati di
« estradizione speciali, o quando la sicurezza generale
« lo richiede.

« L'obbligo di estradare deve in questa alternativa
« riferirsi solamente ai crimini gravi e non sussiste
« se non quando la giustizia penale dello Stato, che
« domanda l'estradizione, offra garentie sufficienti d'im-
« parzialità e di civiltà. »

ORTOLAN nel libro *La Diplomatie de la mer*: « Le
« regole stabilite sono che non si debba dare la estra-
« dizione per crimini politici o puramente locali né
« per delitti leggieri, ma solamente far l'estradizione di

(1) *Discorsi alla Camera dei Lordi*, 14 febbraio 1842.

« fuggitivi che sono sotto il peso o la procedura per
« crimini gravi e di diritto comune (1). »

Il DUDLEY FIELD nell'opera *Le prime linee di un Codice internazionale*, al capo XVIII, *Estradizione*, esordisce col dire: che la pratica dell'estradizione riposa sul principio che gl'interessi comuni a tutte le nazioni richiedono la punizione dei grandi colpevoli e che tale scopo addimanda una eccezione alla regola generale che *le leggi penali di uno Stato sono locali e non possono essere applicate dalla forza straniera* (2).

Da pochi anni è sorta in Europa una scuola di giuristi, che considera l'estradizione come un dovere internazionale, ma lo considera in dominio del potere giudiziario e non del potere esecutivo.

IV.

Ed ora si espone il modo, onde il Governo inglese crea il diritto convenzionale.

Nelle costituzioni monarchiche dei Governi rappresentativi differenti e controversi sono i limiti della potestà della Corona per la stipulazione dei trattati. Attraverso l'evoluzione storica del Governo nazionale la

(1) Il FORSYTH nell'opera *Casi ed opinioni sul diritto costituzionale*, cita altre numerose autorità, nonchè decisioni.

(2) Traduzione di A. Pierantoni, pag. 79.

Corona inglese conservò il diritto di stipulare trattati; ma l'azione del Parlamento è sempre provocata quando si tratta di convenzioni, che riguardano materie di competenza legislativa (1).

Tra i modi, mediante i quali si svolge il concorso del Parlamento nei provvedimenti internazionali d'indole legislativa, vi ha quello di far preesistere una legge speciale, la quale determini con molto ordine e con precisione i principi, che il potere esecutivo deve applicare nei trattati con gli Stati stranieri; onde sarà valida soltanto quella convenzione, che tale legge osservò.

In Inghilterra esisteva una legge speciale poscia più volte corretta. A svolgimento di essa il trattato di Amiens, uno dei più memorandi della storia, che fu stipulato fra la Francia, il Re di Spagna, la Repubblica Batava e il Regno-Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda, contenne nell'articolo 20 l'obbligo dell'extradizione tra le parti contraenti per gli accusati: « de meurtre, de falsification ou banqueroute frauduleuse commis dans la juridiction de la partie requérante, pourvu que cela ne soit fait que lorsque l'évidence du crime sera si bien constatée que les lois du lieu où l'on découvrira la personne ainsi accusée auraient autorisée sa détention »

(1) TODD, vol. 1, p. 609. COX, *The British commonwealth*, 1854, p. 357-409. BOWYER, *Commentaries on the constitutional law of England*, 2ª edizione, p. 160. GNEIST e BLACKSTONE, *Commentaries*.

« *et sa traduction devant la justice au cas que le crime*
 « *y eût été commis.* »

Quel trattato, dichiarato comune alla Turchia, cessò presto dall'essere osservato.

La reazione politica, che trionfò in Europa, separò l'Inghilterra dal concerto europeo detto la *Pentarchia*. Solamente col trattato del 13 febbraio 1843, l'Inghilterra riaffermò con la Francia un diritto convenzionale. Quel grande Stato, nel procedere con saggia cautela a riconoscere tale diritto convenzionale si allontanò assai poco dalle tradizionali stipulazioni di Amiens, perchè la *Lista* dei reati soggetti alla estradizione fu redatta sull'articolo 20 del detto trattato. Infatti nella discussione della Camera dei Lordi lord Aberdeen dichiarò che il Governo francese aveva proposto un più lungo notamento di reati, ma che egli considerava essere desiderabile che nell'inizio di un nuovo sistema la lista fosse limitata, aggiungendo che ciò non avrebbe impedito che più tardi si potesse convenire maggiore estensione (1).



Dopo i rivolgimenti politici del 1848 e la reazione del 1849, il Governo inglese stipulò nel 1852 due convenzioni di estradizione con la Francia e la Prussia,

(1) HANSARD, *Parliament Debates*, XXI, 1325.

che aumentavano i casi di estradizione. Il Parlamento ne ricusò l'approvazione. Si gridò che l'Inghilterra volesse far prevalere il principio illimitato di asilo (1). Invece fu censurato il Governo imperiale per aver voluto forzare l'Inghilterra ad una esatta reciprocità, malgrado le sue tradizioni, le sue leggi, i suoi costumi fortemente diversi (2).

La Francia denunciò, con dispaccio del 29 novembre 1865, il trattato del 1843, che doveva spirare il 5 giugno 1866. I due Governi scesero a prudenti concessioni. Il trattato del 1843 fu prorogato una prima volta per sei mesi, e una seconda volta il termine fu recato al 1° settembre 1867.

Il 3 luglio 1866, la Camera dei Comuni deliberò *una Commissione d'inchiesta per conoscere lo stato delle convenzioni tra i Governi stranieri sulla estradizione in vista dell'adozione di una più permanente ed uniforme politica sull'obbietto* (3).

L'inchiesta parlamentare durò dal 1° maggio 1868 al 14 luglio 1868. Furono ascoltati giureconsulti, magistrati, uomini eminenti; furono richiesti i Ministeri degli affari esteri degli Stati civili a fornire notizie, documenti, ad

(1) *Waymouth-Gibbs*.

(2) *Bernard*, op. cit. vol. II. Prevost-Paradol, *Revue des deux mondes*.

(3) *Report from the Select Committee on Extradition; together with the Proceedings of the Committee-Minutes of evidence, and Appendix, vol. VII of the Reports from Committees - Session 19 November 1867-51 July 1867.*

esprimere desiderii. Le RISOLUZIONI prese dalla COMMISSIONE prepararono la legge del 9 agosto 1870, sopra la estradizione.



L'INCHIESTA e la Legge offrono grande luce per la corretta decisione della controversia.

È regola antica, costante, tradizionale, che non tutti i reati possano formare oggetto dell'estradizione; ma solamente quelli, che abbiano carattere di reati perché sono offese al diritto naturale ed al *jus gentium*. Per esempio, se un paese punisce l'*usura*, l'*eresia*, *gli atti preparatorii*, non per questo gli altri Stati concederanno la estradizione (1). Del pari non si puniscono i reati semplicemente colposi, non quelli politici, non quelli di stampa, non quelli militari o speciali. Con la introduzione del Codice penale francese i delitti furono esclusi dai trattati di estradizione.

Anche l'Inghilterra volle consentire la estradizione solamente per un dato numero di crimini, e per quelli che più direttamente offendono l'ordine generale.

La Commissione d'inchiesta anzidetta riferì in appendice i documenti, che le furono trasmessi. Il docu-

(1) V. *Gli Atti della Commissione reale per lo studio e la compilazione di un progetto di legge sulla estradizione istituita con decreto 15 ottobre 1881, dal Ministro degli affari esteri P. S. Mancini*. Tipografia del Ministero, 1885.

mento n. 7 contiene la riproduzione della *Circolare celebratissima* del Ministro della giustizia di Francia, il MARTIN, del 5 settembre 1841 sopra i principii relativi alla estradizione. In essa si legge: *Du principe que l'extradition ne peut être accordée pour délit, il résulte que si un individu qui a commis un fait qualifié crime en France, est livré au Gouvernement français, pour être jugé sur ce fait, et qu'en même temps il soit prévenu d'un délit, il ne doit pas être jugé sur ce délit* (1).

La Commissione d'Inchiesta per comprendere bene le analogie tra il diritto punitivo indigeno e il Codice francese interrogò il signor Nestore Treitt, avvocato di Parigi. Questi fu esaminato il giorno 16 giugno 1868. Al n. 1292 delle domande la Commissione gli chiese: *in che fosse riposta la differenza esistente nella legislazione francese tra delitto propriamente detto e un CRIMINE*. Quel giurista rispose: « Un *delitto* è una infrazione della legge, la cui maggiore punizione è di « cinque anni di carcere, mentre il *crimine* è una infrazione di legge che è punita con un *minimum* di « cinque anni di reclusione. Vi ha questa differenza « tra il carcere e la reclusione che il carcere non è « una pena infamante, mentre la reclusione lo è. Un « uomo ch'è stato condannato alla reclusione è del « pari condannato alla sorveglianza dell'*alta polizia* dello

(1) *Appendix to Report*, n. 7, p. 146.

« Stato, che lo lascia alla discrezione del Governo, il quale può assegnargli la residenza. »

Alla domanda 1293: *I DELITTI non sono inclusi nei trattati, ma quanto ai crimini il Governo francese desidera di comprenderli il più che sia possibile?* Rispose: Sì, I DELITTI NON SONO CONTEMPLATI IN NESSUN TRATTATO DI ESTRADIZIONE.

Solamente di recente si dilatò la materia della estradizione; ma nel chiedersi la estradizione per qualche delitto si vuole che questo contenga la violazione di diritti naturali dell'uomo e che sia violazione abbastanza grave per rendere giusta e necessaria una pena: altrimenti sono sufficientemente puniti coloro, che si danno il volontario esilio dalla patria.

I principi dominanti sopra la estradizione debbono, come lo furono, essere tradotti in articoli di trattati. Gli scrittori di diritto internazionale indicano tre diverse vie possibili per la stipulazione di simiglianti patti: 1°, quella seguita dalla legge inglese, belga, olandese, del nominare uno per uno i singoli reati che possono dar luogo all'extradizione; 2°, quella seguita dal progetto francese, dell'indicare, cioè, semplicemente le categorie generali dei reati: per esempio, tutti i crimini, tutti i delitti di una determinata gravità; 3°, quella di proclamare il principio della estradizione per qualsiasi specie di reato, indicando poi le categorie da eccettuarsene (1).

(1) *Atti della Commissione italiana*, p. XII.

Il primo metodo, quello delle *nomenclature*, fu sempre preferito, perchè ha il pregio della massima precisione, perchè esclude *a priori* la possibilità che si voglia dire compreso nella estradizione un reato che una delle parti contraenti non volle comprendervi.

Questo sistema delle *nomenclature* è poi indispensabile nei trattati quando le legislazioni degli Stati contraenti sono differenti nella classificazione e ripartizione dei reati.

La COMMISSIONE INGLESE D'INCHIESTA ascoltò i desideri di molti Governi, fece diligenti studi; ma propose una LISTA DI CRIMINI assai ristretta col metodo della nomenclatura.



Le RISOLUZIONI che il SELECT COMMITTEE indirizzò alla Camera dei Comuni furono le basi della legge 9 agosto 1870, intitolata: ACT FOR AMENDING THE LAW RELATING TO THE EXTRADITION OF CRIMINALS.

Detta legge è composta di 26 articoli e contiene in fine come ALLEGATO la LISTA DEI CRIMINI, che il potere esecutivo può più o meno introdurre nei trattati. Nell'ALLEGATO si legge: *List of crimes*. The following list of crimes is to be construed according to the law existing in England or in a British possession (as the case may be) at the date alleged crime whether by common law or by statute made before or after the passing of this act.

Il che vuol dire: « la seguente lista di crimini va interpretata secondo la legge vigente in Inghilterra od in un possedimento britannico (secondo i casi) all'epoca del crimine imputato, tanto in forza della legge generale (*common law*) o per legge promulgata dopo o prima l'adozione di questo atto. »

Qui appresso si trascrive la maggior parte della lista nel testo inglese, a cui corrisponde la traduzione italiana.

Murder, and attempt and conspiracy to murder.

Assassinio o tentativo di cospirazione per assassinare.

Manslaughter. Counterfeiting and altering money and uttering what is forged or counterfeited or uttered.

Omicidio volontario. Contrattazione e alterazione di monete, spaccio o emissione di moneta contraffatta o alterata.

Forgery, counterfeiting and altering, and uttering what is forged or counterfeited or altered.

Falso scritturale, contraffazione o alterazione di scrittura, emissione di documento falso, contraffatto o alterato.

Embezzlement and larceny.

Sottrazione fraudolenta o appropriazione indebita o furto.

Obtaining money or goods by false pretences.

Estorsione di danaro o oggetti con raggiro (truffa o frode).

Crimes by bankrupts against bankruptcy law.

Crimini di bancarottieri contro la legge relativa alla bancarotta.

Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, or director, or member, or public officer of any Company made criminal by any act for the time being in force.

Frode commessa da un depositario, banchiere, agente, fattorino, fiduciario, direttore, membro o pubblico ufficiale di una Compagnia se il fatto è qualificato crimine da una legge qualunque in vigore al momento della consumazione del reato (1).

Numerosi libri inglesi, legali e politici, riaffermano la verità di queste regole di diritto penale e giudiziario ora citate. Si pubblica a Londra sotto il titolo THE CABINET LAWYER un *Digesto popolare* delle Leggi d'Inghilterra, civili, criminali e costituzionali, indirizzato per l'uso

(1) Si tralascia la rimanente lista, perchè comprende reati contro le persone e il diritto marittimo. Nella traduzione lo scrittore ha seguito quella che si legge nella Convenzione, testo italiano, 5 febbraio 1873.

Il testo inglese del Trattato si trova in *Herstlet — Treaties.* — Vol. V.

Il testo della legge inglese di estradizione è pure annesso al volume degli *Atti della Commissione Ministeriale italiana* che studiò il progetto di una legge italiana sopra la estradizione, p. 505.

pratico e per generale informazione (1). Nella VENTESIMA QUINTA EDIZIONE a pag. 654: *Crimes and punishments*, al c. XII: *International conventions on offenders*, si legge:

« Questi atti sono stati surrogati dal 33 et 34. V. « c. 52 (la legge dell'Estradizione), la quale legge con- « ferisce a S. Maestà un potere generale di fare accordi « con gli Stati stranieri al fine di consegnare ad al- « cuno Stato il fuggitivo colpevole accusato di dati « crimini, e dispone che le convenzioni di estradizione « fossero stipulate secondo la detta legge ».

I crimini, ai quali la legge si applica, sono: *murder and attempt and conspiracy to murder; manslaughter; counterfeiting and altering money, and uttering counterfeit or altered money; forgery, ecc.*

Per far comprendere l'importanza del sistema seguito dal legislatore inglese l'autore di questo parere potrebbe o tradurre il testo della legge, che sarebbe forse poco compresa in Italia, ovvero esporre il corso della procedura, le guarentigie, che il diritto inglese assicura all'imputato. Egli preferisce un terzo metodo: egli pensa di trascrivere dall'opera del signor Billot, ora Ambasciatore di Francia, il commento autorevole da lui fatto di questo Atto inglese di estradizione:

(1) *The Cabinet Lawyer: a popular Digest of the Laws of England, civil, criminal, and constitutional, intended for practical and general information. Twenty-fifth edition with supplements containing the legislation in the sessions, 1878-1885.*

« L'imputato è condotto avanti il magistrato. L'udienza è pubblica e il prevenuto può farsi assistere da un uomo di legge (*counsel*).

« La competenza del magistrato e la procedura sono determinate da queste parole: « *Il magistrato conoscerà la causa ed avrà la stessa giurisdizione e gli stessi poteri per quel tanto che si può fare* » che se comparisse avanti a sé per un crimine commesso in Inghilterra.

« Si tratta di sapere se vi sia o no luogo ad autorizzare l'estradizione, cioè di constatare se le *condizioni* richieste dall'Act del 1870 e dal trattato conchiuso dalla Gran Bretagna sieno adempiute: questa è la causa sottoposta all'apprezzamento del magistrato. Tre questioni si presentano successivamente alla sua attenzione:

« 1° Il fatto è politico? . . .

« 2° IL FATTO INCRIMINATO è passibile di estradizione secondo la legge inglese. Si sa che in Inghilterra come nel Belgio e nei Paesi Bassi la materia dell'estradizione è retta da una legge che fissa i limiti nei quali il Governo deve muoversi quando conchiude un trattato con una Potenza straniera. *Le infrazioni per le quali un prevenuto potrà essere consegnato vi sono STRETTAMENTE enumerate.*

« Il trattato può non riprodurre completamente la *nomenclatura* inserita nella legge; ma non può autorizzare l'estradizione per una violazione che non figura nella *nomenclatura*.

« Il magistrato deve dunque ricercare se l'*individuo reclamato sia accusato* o sia stato riconosciuto colpevole di una infrazione prevista dalla legge; ha la potestà di RECLAMARE TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE PER APPREZZARE LA NATURA DELL'ATTO INCRIMINATO. »

« 3. *Le prove di colpeabilità fornite in appoggio della domanda giustificerebbero secondo le leggi inglesi il rinvio del prevenuto avanti il giuri, se il fatto incriminato fosse stato commesso in Inghilterra?* Qui il sistema inglese DIFFERISCE completamente dal sistema adottato in Francia e nel Belgio. In questi due paesi l'esame, che compie o l'Amministrazione o il potere giudiziario, versa solamente sul punto di sapere: se il *prevenuto sia regolarmente processato nel paese richiedente; la questione di colpevolezza è lasciata fuori causa*, e l'accusato non può difendersi dall'avere commesso la violazione che gli è imputata. NELLA GRAN BRETAGNA AL CONTRARIO L'ESAME CADE SUL FONDO STESSO DEL PROCESSO CRIMINALE. IL TRIBUNALE apprezza le PROVE DI COLPEVOLEZZA FORNITE ALL'APPOGGIO DELLA DOMANDA.

« Tanto è vero che si tratta di un giudizio sul merito che prosegue lo stesso scrittore: il Governo richiedente può farsi rappresentare nel processo, sostenere la domanda di estradizione e respingere le obiezioni prodotte dall'accusato.

« Se la religione del giudice non è sufficientemente illuminata dopo questo dibattimento contraddittorio,

l'affare è rinviato ad un'altra udienza e un supplemento d'informazione è chiesto al Governo richiedente. Il giudice fissa il giorno del rinvio, lasciando un indugio sufficiente, perchè le informazioni complementari sieno riunite e trasmesse. Durante questo tempo il prevenuto è ordinariamente mantenuto in istato di detenzione provvisoria.

« Se l'ACCUSA o la condanna non è provata in conformità delle prescrizioni della legge, il giudice ordina che il prevenuto sia liberato e ne dà avviso al Segretario di Stato. Questi reca la decisione del potere giudiziario a cognizione dell'agente diplomatico del paese richiedente.

« Se le condizioni della legge sono adempite, il magistrato rinvia il prevenuto in prigione. Tuttavia questi non può essere consegnato che allo spirare del termine di quindici giorni a partire dalla data della sentenza. Questo indugio gli è dato per permettergli, se lo giudica opportuno, d'interporre appello dalla decisione, ed è in DIRITTO DI DOMANDARE un mandato di *habeas corpus* che ha per effetto di portare la causa avanti un Tribunale superiore chiamato *Corte del Banco della Regina*. La Corte è investita dell'affare nella più vicina udienza; ascolta l'appellante assistito dal suo legale, ed esamina se sia legalmente mantenuto in istato di arresto. Se la detenzione non pare giustificata ordina l'immediata scarcerazione. In caso

contrario è ricondotto in carcere per essere rimesso all'autorità straniera » (1).

LO SPEAR nel suo libro *The Law of extradition*, il *Diritto di estradizione*, al Cap. VIII, *La legge di estradizione inglese* e il WARTON nel *Digest of the international Law*, al Cap. XI, *Estradizione*, commentano egregiamente il sistema.

La procedura per la estradizione, che nel continente, ove il dispotismo è antico e la libertà bambina, fu considerata un atto puramente amministrativo, invece in Inghilterra, come si vede, è un istituto di carattere giudiziario, che assicura allo straniero fuggitivo le grandi guarentigie del processo. In Italia il Ministro degli Affari Esteri P. S. Mancini stimò i molti e diversi vantaggi di una legge simigliante: « ossia la libertà individuale dello straniero accusato, guarentita da forme tutelari, dal diritto della difesa, dall'assoluta imparzialità e indipendenza dell'autorità chiamata a decidere; le questioni di competenza, di nazionalità, di regolarità di documenti, di valutazione di prove, di definizione del titolo e della natura comune o politica dei reati, tutte le questioni, in una parola, dalla cui soluzione dipende l'ammissione o il rigetto della domanda di estradizione, riservate al giudizio di persone perite della materia e più di ogni altra competenti a risolverli; svincolato

(1) BILLOT, opera citata, Cap. V del Lib. V, *Procédure d'extradition*.

inoltre il Governo da ogni responsabilità, sottratto alle pressioni talvolta importune di stranieri Governi, liberato infine dal bivio in cui ora può trovarsi o di cedere indebitamente o di procacciarsi molestie e corrucci da Potenze, di cui gl'importi conservarsi l'amicizia. »

Questo è il brano di una Lettera del Ministro degli affari esteri ai membri componenti la Commissione istituita per lo studio e la compilazione del disegno di legge che il CALVO in parte riferì nella sua classica opera (1).

Sopra l'esempio dell'Inghilterra, del Belgio e dell'Olanda che imitarono gli Stati Uniti d'America, fece studiare la civile riforma da una Commissione di giuristi o diplomatici e magistrati.

Il progetto, lungamente studiato e deliberato, rimase dimenticato.

Il nuovo Codice penale introdusse una sola sanzione, quella scritta all'articolo 9:

Non è ammessa l'estradizione del cittadino.

L'estradizione dello straniero non è ammessa per i reati che a questa siano connessi.

L'estradizione dello straniero non può essere offerta nè consentita se non dal Governo del Re e previa deliberazione conforme dell'autorità giudiziaria del luogo in cui lo straniero si trovi.

(1) V. *Atti della Commissione*. Da Capodimonte 15 ottobre 1881, pag. 9.



Seguendo il sistema di una legge normale e speciale, sulla estradizione, che autorizza il Governo di S. M. la Regina a concludere convenzioni di estradizione le quali non sieno in contraddizione coi principii direttivi in essa fermati, l'Inghilterra stipulò trattati con quasi tutti gli Stati civili del mondo (1).

Introdusse in essi quelle regole di procedura, che sono scritte nella legge per dare autenticità alla domanda di estradizione, che debbono essere presentate dallo Stato richiedente, e quelle forme di legalità necessarie alla validità delle prove.

La CONVENZIONE dei 5 febbraio 1873 con l'Italia fu quindi compilata con l'osservanza della legge inglese. L'articolo 2 dichiarò i *crimini*, pei quali è consentita la estradizione. (Si omettono i *crimini* contro la vita delle persone). Il trattato, al n. 3, indica: la *contraffazione o alterazione di moneta e spaccio od emissione di moneta contraffatta o alterata*; al n. 4: *falsificazione, contraffazione o alterazione o emissione della moneta o documento falso o contraffatto o alterato*; al n. 5: *furto o indebita sottrazione o appropriazione*; al

(1) Vedi *Kirchner, attaché à la direction des affaires criminelles*. L'extradition, Recueil renfermant in extenso tous les traités conclus jusqu'au 1^{er} janvier 1883, entre les nations civilisées, ecc. London, Stevens and sons 119, Chancery Lane.

n. 6: *ottenuta consegna di danaro o di oggetti col mezzo di raggio (truffa o frode)*; al n. 7: *bancarotta dolosa*; al n. 8: *frode, sottrazione o appropriazione indebita commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore (trustee), direttore o membro, o ufficiale di qualsiasi pubblica o privata Compagnia o casa di commercio.*



Nella convenzione del 1873 l'Inghilterra introdusse gli articoli della legge inglese della estradizione, che prescrivono la procedura da osservarsi dallo Stato richiedente e le prove che deve fornire, nonché il carattere legale delle medesime.

Si comprende la ragione, per cui queste stipulazioni fecero parte della convenzione internazionale. Ogni Stato indipendente non soffre l'impero delle leggi straniere sino a quando non ne converta la osservanza in obbligo di trattato.

Nella convenzione si leggono gli articoli seguenti:

ARTICOLO 9: *le domande di estradizione saranno fatte rispettivamente per mezzo degli Agenti diplomatici delle altre parti contraenti.*

La domanda per l'extradizione di un IMPUTATO deve essere accompagnata da un mandato di cattura rilasciato dalla COMPETENTE autorità dello Stato, che richiede la estradizione, e con tale PROVA che secondo la legge

del luogo dove il fuggitivo è trovato, giustificherebbe il suo arresto, se il reato fosse stato quivi commesso.

ART. 10. *Se la domanda di estradizione è fatta secondo gli anzidetti patti, le autorità competenti dello Stato richiesto procederanno alla cattura del fuggitivo. Il catturato sarà condotto innanzi al magistrato competente, il quale lo interrogherà e farà le preliminari indagini sul fatto, nel modo stesso che se la cattura fosse avvenuta per un reato commesso in quel paese.*

ART. 11. *Le autorità dello Stato richiesto, negli esami che debbono fare giusta le stipulazioni, ammetteranno come prova intieramente valida i documenti e le deposizioni testimoniali raccolte nell'altro Stato o copie di esse, e similmente i mandati e le sentenze ivi emanate purchè tali documenti sieno firmati e certificati da un giudice o magistrato o ufficiale dello Stato medesimo, e sieno autenticati col giuramento di qualche testimone o contrassegnati col sigillo ufficiale del Ministero di giustizia o di qualche altro Ministero di Stato.*

ART. 12. *Se nel termine di due mesi, dalla data della cattura dell'imputato, non sarà esibita sufficiente prova per la estradizione, egli sarà liberato.*

ART. 13. *Non sarà eseguita l'accettazione prima che siano decorsi quindici giorni dal dì della cattura, e solamente quando la prova sia trovata sufficiente secondo le leggi dello Stato richiesto a giustificare il rinvio del detenuto al giudizio nel caso che il reato*

fosse stato commesso nel territorio del suddetto Stato ed a dimostrare che il catturato è l'identica persona condannata dai Tribunali dello Stato che lo richiede.

ART. 14. Se l'arrestato non sia consegnato e condotto via fra due mesi dall'arresto o dalla decisione della Corte sopra la domanda di un'ordinanza di *habeas corpus* nel Regno Unito, sarà liberato, tranne il caso che sia sufficientemente dimostrata la cagione del ritardo. »

I trattati quando non sono di quelli, che hanno bisogno per essere validi dell'approvazione del Parlamento, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e fanno parte delle Leggi dello Stato.

La legge inglese del 1870 fu aumentata da un'altra legge del 5 agosto 1873. Parecchi articoli rimossero dubbi d'interpretazione. LA LISTA DEI CRIMINI fu aumentata dei seguenti casi:

Kidnapping and false imprisonment.

Ratto e sequestro di persona.

Perjury, and subornation of perjury whether under common or statute law.

Falsa testimonianza e subornazione di testimoni secondo la legge comune o statuto speciale.

Any indictable offence under the Act of the session... relating to malicious injuries to property.

Ogni fatto passivo di *indictment*... relativo a crimine contro la proprietà.

Fu compreso nella lista ogni altro atto qualificato crimine nella legge della bancarotta.

Molteplici Stati, che più tardi dell'Italia stipularono le convenzioni di estradizione, profittarono di questo aumento e ottennero maggior numero di misfatti tra i casi di consegna.

L'Italia avrebbe potuto chiedere un atto addizionale alla convenzione del 1873; ma non ebbe questa cura. E perché l'avrebbe dovuta avere? Forse che le Statistiche penali offrivano frequenti processi di malversazione da parte degli ufficiali dello Stato? O non è vero che essendo *troppi e male retribuiti*, essi non tradiscono lo Stato, al quale prestano servizio, e che sono probi e virtuosi?

L'abbandono della patria non è forse pena maggiore della interdizione temporanea dagli uffici pubblici, perché toglie davvero l'ufficio ed ogni cura di amici e di parenti?



Giunto a questo punto, giova riepilogare le regole, che la legge speciale sopra la estradizione e la convenzione del 5 febbraio 1873 comandano che sieno osservate in Inghilterra.

1. L'Inghilterra per rispetto alla territorialità della legge penale ed alle sue libere istituzioni fu ritrosa a concedere estradizioni.

2. Non ammette l'obbligo della estradizione, se non nei limiti dei trattati.

3. La Corona stipula le convenzioni osservando la legislazione speciale per la estradizione.

4. Quella legge contiene una LISTA LIMITATA DI CRIMINI.

5. Nella legislazione penale inglese la parola *crimine* è diversa da quella di *misdemeanor*.

6. Non tutti i *crimini* indicati nella legge della estradizione formano oggetto della estradizione, ma quelli che sono scritti nei trattati, perchè sono di giure universale e repressi nelle legislazioni delle parti contraenti.

7. L'extradizione di un imputato e non condannato può essere fatta sol quando il crimine sia provato in modo che le leggi del paese, che deve fare l'extradizione, giustificerebbero l'arresto e la detenzione per il processo, se il reato fosse stato ivi commesso.

8. È un vero giudizio di estradizione che ha luogo sulle forme del processo giudiziario inglese.

9. Questo procedimento ha più stadii. Lo provoca l'ordine di arresto sopra la domanda diplomatica con esibizione di mandato di cattura, a cui il magistrato inglese dà la forza esecutiva con altro mandato. Segue poi il giudizio in contraddittorio.

10. Se per caso uno fosse accusato di più crimini, uno dei quali non è contemplato nel trattato, l'extradizione ha luogo solamente per i crimini compresi nell'accordo internazionale.

9 11. Il magistrato inglese vuol sapere se sia davvero provato che la persona accusata abbia commesso i crimini per i quali è richiesta.

12. La prova può consistere in deposizioni testimoniali debitamente autenticate, ma raccolte in modo che sieno ricevute secondo il sistema probatorio inglese.

13. Vi ha il diritto di *habeas corpus* dopo qualche tempo.

14. Vi ha il diritto di appello alla Corte del *Banco della Regina*.

15. La legge e il trattato vogliono le prove *giurate*. In Inghilterra è generale il sistema degli *affidavit*.

La prova dev'essere non soltanto competente, ma piena, e deve convincere che il crimine sia stato commesso dal rifugiato nella giurisdizione straniera, e deve essere sufficiente in grado da addurre nell'opinione del magistrato il convincimento del reato, o dei reati, per i quali vi è imputazione, come se giudicasse nel processo definitivo o interrogasse nella specie.

Nelle opere del WARTON, del DUDLEY-FIELD e del FORSYTH sono addotti casi di giurisprudenza, nei quali sono confermate le regole:

« Nessun magistrato dovrebbe ordinare la consegna senza tale prova. *Kaine, Rap.* alla C. cir. degli Stati Uniti di Blatchford (1).

(1) Opinioni dell'Attorney General degli Stati Uniti.

« Non è sufficiente a far ammettere la estradizione la Sentenza della Sezione d'accusa, perché tale prova non giustificherebbe l'arresto secondo la legge inglese. »

Scrittori e diplomatici osservarono che queste garanzie date con amplissima osservanza del processo inglese ai richiesti di estradizione, non ancora condannati, pongono il paese richiedente in presenza di numerose difficoltà.

Il BILLOT scrisse: « Le pays requérant est mis en présence de difficultés nombreuses, qu'il est nécessaire de surmonter pour mener à bonne fin une procédure d'extradition (1) ».

E più appresso: « Le juge n'a pas seulement à examiner si la requête est conforme au traité; il connaît du fond même du procès criminel et n'autorise l'extradition que DANS LE CAS OU L'ACCUSATION LUI PARAÎT MOTIVÉE DE TELLE SORTE QU'IL EN SAISIRAIT LE JURY, SI LE CRIME AVAIT ÉTÉ COMMIS DANS LE RESSORT DE SA JURISDICTION. »

Il WARTON: *The general rule as to this sufficiency is, that the evidence must be such as, according to the laws of the place where the fugitive is found, would justify the commitment of the party for trial, if the offence had there been committed.*

Convieni adunque persuadersi che né l'Inghilterra,

(1) Pag. 207, Capo citato.

né l'America si contentano per consegnare l'individuo della prova che la procedura segreta credette di aver raccolta a preparare l'accusa.

Questi Stati, avverte lo stesso BILLOT, reclamano la comunicazione degli elementi di prove, che hanno determinata l'accusa, e le sottomettono a nuovo esame ed accordano l'estradizione nel solo caso in cui l'esistenza del crimine sembri constatata in modo che le leggi del paese di rifugio giustificherebbero l'accusa e il rinvio al dibattimento del fuggiasco se il crimine vi fosse stato commesso.



Che questo e non altro sia il significato della legge inglese e dell'articolo B del trattato risulta dagli *Atti della Commissione ministeriale italiana*, che preparò il disegno di legge sopra l'estradizione.

Quando la Commissione esaminò il quesito: se si dovesse dare al magistrato il diritto di valutare le prove di reità, la discussione fu lunga e vivissima. I sostenitori del diritto di esame avvertirono che lo straniero, di cui si domanda l'estrazione, è un ospite, al quale è dovuta la stessa protezione che si concede ai cittadini; che lo arrestare uno straniero sol perché vi era la Sentenza della Camera di Accusa, valeva il dimenticare che il giudizio di accusa è pubblico, è contraddittorio, e che vi sono *Stati, i cui Tribunali non*

ispirano una pienissima fiducia: onde nulla doveva vietare l'indagine sulle prove, le domande di schiarimenti. Né vi poteva essere lesione della dignità e della sovranità dello Stato straniero, perché dovendosi vedere se esista il crimine, si possono anche vedere le TESTIMONIANZE E GLI INDIZI, PER I QUALI IL FATTO STESSO PARVE SUFFICIENTEMENTE PROVATO AL MAGISTRATO STRANIERO.

La ragione pratica addotta nel seno della Commissione fu da ultimo questa: « che il sistema di cui si tratta si trova stabilito e da lunghi anni praticato in Inghilterra e agli Stati-Uniti e che venne pure accolto nelle convenzioni che l'Italia e gli altri Stati del Continente conclusero con quelle due nazioni senza che ciò abbia dato luogo alle conseguenze che si temevano. »



Né era da trasandare che al sistema inglese ed americano era già coordinato il nostro Codice di procedura penale, in cui si legge l'articolo 853: *ove l'estradizione dell'imputato non si possa dal Governo estero ottenere che sopra testimonianze giurate, il giudice, che procede all'istruzione, potrà sentire i testimoni, le cui deposizioni siano a tale scopo necessarie con giuramento; di queste deposizioni si farà un volume separato che servirà per la domanda d'estradizione.*

Analoghe Istruzioni nel 1874 il Ministro di grazia

e giustizia, il senatore Vigliani, inviò ai pubblici Ministeri (1).

Alla lettera *f* di quello amplissimo documento si legge: « Il Governo britannico concede l'estradizione
 « pei condannati *in contraddizione* sulla esibizione della
 « sentenza di condanna. Quando invece si tratti di con-
 « dannati *in contumacia*, ovvero di imputati o accusati,
 « richiede non solo il mandato od ordinanza di cattura,
 « ma anche la produzione di *tali prove che secondo la*
 « *legge del luogo ove il fuggitivo è trovato, giustificherebbe il suo arresto.* Laonde in questo caso è d'uopo
 « esibire anche i RAPPORTI O ATTI DI DENUNZIA, GLI ATTI
 « GENERICI E DUE O PIÙ DEPOSIZIONI TESTIMONIALI *che*
 « *meglio stabiliscano la prova specifica. Le deposizioni*
 « *testimoniali poi debbono essere raccolte, o almeno con-*
 « *fermate con giuramento, secondo le forme prescritte*
 « *nell'articolo 553, alinea ultimo, del Codice di proce-*
 « *dura penale (art. 9 e 11 Trattato).* » Devesi peraltro osservare che la Circolare varia un poco il testo della legge, perchè ritiene che le disposizioni non giurate possano essere confermate con giuramento contro le norme della Procedura Penale.

(1) V. Introduzione. — *Relazione del segretario della Commissione Puccioni a S. E. il Ministro Mancini. Il Puccioni è ora uno dei Capi di Divisione del Ministero degli affari esteri.*



Ed ora si procede speditamente all'applicazione delle regole dianzi esposte.

QUESTIONE 1^a. *Il mandato di cattura spedito contro il commendatore Monzilli fu VALIDO? La richiesta fu valida?*

La Sentenza della Corte di Accusa ordinava secondo la legge di rilasciarsi ordinanza di cattura a carico del Monzilli, già ammesso alla libertà provvisoria.

QUESTA ORDINANZA ERA ESECUTORIA SOLTANTO QUANDO NON SI FOSSE PRESENTATO IN CARCERE ENTRO IL TERMINE DI 24 ORE DALLA NOTIFICAZIONE DELL'INGIUNZIONE (*Sen. st.*; pag. 139).

Il ricorso del Procuratore Generale alla Cassazione sospese l'esecuzione della sentenza d'accusa. Ma la Cassazione rigettò il ricorso, e la Sentenza diventò di nuovo esecutiva.

Essendo cosa certa che il Procuratore Generale fece notificare l'estratto della sentenza al domicilio del Monzilli il giorno 30 ottobre 1893, dopo 24 ore ebbe il diritto, anzi il dovere, di spiccare il mandato di cattura.

I giureconsulti inglesi esamineranno sopra le forme delle leggi inglesi la correttezza dell'arresto del Monzilli avvenuto in Londra il giorno 24 novembre 1893. Esamineranno chi presentò la domanda. Hanno grande

valore in Inghilterra i precedenti, e perciò si ricordano i seguenti:

« Nel dicembre dell'anno 1863 il Console degli Stati-
 « Uniti a Saint-John nella Nuova-Brunswick chiese la
 « estradizione di *Collins*, *Kealy* e *Seely* accusati di pira-
 « teria. La lettera del Console era accompagnata dalle
 « deposizioni giurate innanzi al magistrato di Saint-John.
 « Gli accusati chiesero un'ordinanza di *habeas corpus*.
 « La causa fu discussa avanti il giudice *Ritchie*. Questi
 « sentenziò per la libertà degli imputati, perchè la do-
 « manda di estradizione era stata fatta dal Console che
 « non aveva diritto di farla. Nell'aprile 1869 erano
 « interrotte le relazioni diplomatiche tra l'Italia e il
 « caduto Governo pontificio. Il Vice-Console Inglese
 « richiese nell'interesse del Governo Papale un tal Luc-
 « cidi. Il Governo rifiutò la consegna perchè la domanda
 « non era stata presentata in via diplomatica » (1).



QUESTIONE 2^a. *Esiste il crimine di corruzione nella
 convenzione 5 febbraio 1873? ossia il delitto preveduto
 dagli articoli 172 e 179 del Codice penale?*

Senza dubbio alcuno, e per coscienza e per dovere
 ogni uomo di onore deve affermare che il delitto di *cor-*

(1) Parere del Consiglio di Stato 29 aprile 1869.

ruzione non è scritto nel trattato. Se ne dicono le ragioni:

a) Innanzi si è visto che *crimine* significa il reato grave, fortemente punito in Inghilterra, essendovi la distinzione tra *crimini* e *misdeamenor*.

b) Si è visto che la legge ed il trattato seguono il sistema delle *nomenclature*.

c) Esaminandosi le voci del trattato non si incontra il reato di *corruzione*.

Nel 5 febbraio 1873, quando fu stipulato il trattato, vigeva il Codice penale del 1859. Alla SEZIONE III del libro II, tit. III, erano sanzionati i reati di *corruzione dei pubblici funzionari*. Questi reati erano intitolati: *Dei reati contro la Pubblica Amministrazione*.

Al Titolo X, Capo II: *Dei reati contro le proprietà*, erano punite le rapine, le estorsioni violente, i furti, le truffe, le appropriazioni indebite e altre frodi.

Nel Codice nuovo, al Titolo III sono i reati contro la Pubblica Amministrazione, tra i quali il *peculato*, la *concussione*, la *corruzione*; e al Titolo X sono i *delitti contro la proprietà*, tra i quali la *rapina*, il *furto*, l'*appropriazione indebita*, le *sottrazioni* ed *appropriazioni*.

L'articolo 218 del Codice abolito puniva con la pena della interdizione dai pubblici uffici e con la multa del triplo del valore delle cose promesse o ricevute, l'uffiziale che avesse fatto atto ingiusto o si fosse astenuto dal fare un atto di particolare sua attribuzione. Il trat-

tato non reca queste denominazioni di *peculato*, o *malversazione*, *corruzione* e *concussione*.

d) È lontano da chi scrive il supporre che si voglia sostenere che nel Trattato anglo-italico le nomenclature *Larceny or unlawful, abstraction or appropriation* equivalgano a *corruzione*, e corrispondano nel testo italiano alle parole: *furto od indebita sottrazione o appropriazione*, perchè il *furto*, la *indebita sottrazione* o *appropriazione* corrispondevano, e corrispondono ai reati inglesi contro il diritto comune e la proprietà.

e) Nè occorre di svolgere la differenza tra i detti reati indicati nel trattato e la corruzione. I *furti* ledono il diritto di proprietà, le *sottrazioni* offendono la proprietà; l'*appropriazione indebita* offende la proprietà con il tradimento della fiducia personale. Invece la CORRUZIONE non è un reato comune. È l'abuso di pubblici uffizi. È il delitto che i Romani dissero *crimen repetundarum*. È fondato sul concetto della venalità del magistrato, nella sua immoralità: è il tradimento della fiducia dello Stato. Nell'antico italiano si chiamava *baratteria* (1).

Il reato di *larceny* è così definito nel linguaggio giuridico inglese: *The wrongful and fraudulent taking and carrying away by one person, of the mere personal goods of another from any place with a felonious intent, to convert them to his, the taker's use, and make*

(1) CARRARA, volume 5º, § 2543.

them his property without the consent of the owner (1) che si può tradurre: *la illecita e fraudolenta asportazione di semplici oggetti in qualsiasi luogo con il fine criminoso di convertire tali oggetti per uso proprio*. In una parola è questo il reato di FURTO.

L'appropriazione indebita, l'appropriazione con violenza è attacco alla proprietà, *invito domino*.

Invece la corruzione suppone un accordo tra due persone per violazione di doveri verso la pubblica amministrazione.

f) Malagevole è l'opera di stipulare i Trattati di estradizione, perchè conviene scrivere i crimini in due lingue differenti. Questo lavoro incontra grandi difficoltà nella fraseologia tecnica del diritto, poichè non si riscontrano parole e misfatti equivalenti. Si cerca di vincere la difficoltà col sistema della sinonimia giuridica (2).

g) Se la legge inglese avesse voluto recare nella *Lista* il reato di corruzione, l'avrebbe indicato col suo nome giuridico di *Bribery* (3).

Che cosa è il reato di *Bribery*? I giuristi, la giurisprudenza, le leggi inglesi, così definiscono questa pa-

(1) JOHN BOUVIER, *A Law-Dictionary, adapted to the constitution and laws*, ecc.

(2) CALVO, *Droit Inter.*, § 1047.

(3) CARRARA, loco citato: " il delitto nelle nostre scuole chiamato corruzione gli inglesi lo chiamano *bribery*; gli spagnuoli *cohecho*, i portoghesi *peita*, *suborno* *crupção*.

rola penale — BRIBERY: *The receiving or offering any undue reward by or to any person whomsoever, whose ordinary profession or business relates to the Administration of public justice in order to influence his behaviour in office and to incline him to act contrary to his duty and the known rules of honesty and integrity* (1).

Questa definizione tradotta letteralmente dice: *L'atto di ricevere l'offerta non dovuta a qualsiasi persona, il cui ufficio ha relazione con l'amministrazione della pubblica giustizia al fine d'influire sopra la sua condotta ufficiale e piegarla ad agire contro il proprio dovere e le regole riconosciute dell'onestà e della integrità.*

h) Come si vede, questo reato, secondo la legge inglese, corrisponde largamente alla testuale definizione contenuta nell'articolo 172 del Codice italiano: *Il pubblico ufficiale che per ritardare od omettere un atto del suo ufficio, o per fare un atto contro i doveri del suo ufficio medesimo, riceve o si fa promettere danaro o altra utilità per sè o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffizi e con la multa da lire cento a cinquemila.* La differenza capitale fra la legge inglese e l'italiana starebbe in ciò che: il reato di *Bribery* in questo senso comprenderebbe le sole persone le quali esercitano il potere giudiziario.

(1) BOUVIER, *Law-Dictionary*.

i) Non è da credere che gl'impiegati dello Stato in Inghilterra non sieno puniti: sotto il regno di Edoardo VI, fu stabilito, e lo statuto fu confermato da Giorgio III: che chiunque avesse comprato o venduto, ricevuto o pagato danaro o remunerazione per qualsiasi ufficio dipendente dalla Corona, pochi casi eccettuati, e chiunque ricevesse o pagasse danaro, o sollecitasse, oppure ottenesse un ufficio, o che avesse aperte trattative o voluto aprirle, e chiunque avesse reso palese l'esistenza di agenzia per ottenere cosa relativa alla vendita di un ufficio pubblico, sarebbe stato colpevole di *contravvenzione*.

j) Nel 1854 una legge intitolata: *An Act to consolidate and amend the Laws relating to Bribery*, estese il reato di corruzione alle elezioni dei membri del Parlamento, ma le svariate azioni di corruzione furono definite *misdemeanor* (*contravvenzione*) (1).

Tale reato di *Bribery* portava e porta con sé la perdita dell'ufficio (2).

Nel DIGESTO POPOLARE già citato, CABINET LAWYER, a pagina 692, sotto il titolo *offese contro la pubblica giustizia*, al paragrafo XI, *Bribery, embracery, extortion* (3),

(1) DAVIS's *Law of Registrations and Elections*, comunemente chiamata *Ballot Bill*.

(2) *Cabinet Lawyer*, p. 692. DAVID NASMITH, *The Institutes of English public Law*. p. 370.

(3) L'*embracery* è l'azione per influire sul giurì nel dare verdetto. L'*extorsione* significa in senso lato una oppressione sotto colore di diritto.

si legge: « Vi è *bribery* quando un giudice o altra persona addetta all'amministrazione della giustizia prende « cosa non dovuta per influire favorevolmente in favore « di chi l'offre, e se l'offerta è poi ricusata, è pure « punito. »

Dal II, H. 4, fu disposto che tutti i giudici ed uffiziali del Re condannati per corruzione sarebbero puniti a volontà del Re e rimossi dal servizio per sempre.

L'offrire danaro ad un ministro del Re al fine di ottenere un pubblico impiego è ritenuto essere un *misdemeanor*.

L'esame di questi statuti speciali relativi alla corruzione dei giudici, degli impiegati, dei candidati ed elettori politici spiega la ragione, per cui simiglianti violazioni di legge non figurano, né potevano figurare nei trattati. Gli Statuti definirono le varie specie di *Bribery reati minori*, e non *crimini*, e l'estradizione invece ha per obbietto solamente un numero ristretto di crimini.

k) Un'altra prova luminosa della verità qui affermata, ossia, che il reato di corruzione non figura nella convenzione, si ha da una indagine, che ciascuno può ripetere, da cui risulta che i patti di estradizione dell'Inghilterra con gli Stati civili si possono dividere in due gruppi: l'uno di quelli, che furono stipulati in epoca prossima alla legge del 1870, i quali contengono crimini in numero minore di quelli introdotti nella convenzione con l'Italia; l'altro gruppo composto de' trat-

tati più recentemente stipulati dopo una modificazione della legge del 1870 che permise alla Corona Inglese di aumentare la LISTA DEI CRIMINI, contengono i nuovi reati autorizzati dal legislatore. Per esempio, il Trattato con il Belgio (maggio 1876), contiene lo spergiuro e la subornazione allo spergiuro, il danneggiamento doloso della proprietà alle voci 16, 21, 22; il Trattato della Francia del 14 agosto 1876, contiene gli sviamenti dolosi de' treni ferroviarii, le aggressioni contro i magistrati e gli ufficiali pubblici, la bigamia; quello con la Repubblica di Haiti del 7 dicembre 1874, in cui vi è l'arresto abusivo (*false imprisonment*).

Tuttavia nè l'un gruppo, nè l'altro accoglie il reato specifico di corruzione.

1) Altra prova della mancanza di questo delitto si raccoglie dalla convenzione speciale tra l'Italia e l'Isola di Malta.

Il Trattato anglo-italico all'articolo 18 reca: *che sarebbe stato applicato anche nei possedimenti all'estero.*

Però il Governatore di Malta aveva potestà di fare col consenso del Consiglio di Governo Ordinanza di estradizione. Egli ai 21 febbraio 1863, ne pubblicò una su questo obbietto, che conteneva, come tuttora contiene, alla voce 7, tra i reati passibili di estradizione: LA MALVERSAZIONE DI UN UFFIZIALE OD IMPIEGATO PUBBLICO CONSISTENTE NEL DISTORNAMENTO O NELLA SOTTRAZIONE PER PRIVATO PROFITTO DI DANARI PUBBLICI O PRIVATI, CARTE DI

CREDITO, O DOCUMENTI, TITOLI, ATTI, OD EFFETTI MOBILIARI CHE FOSSERO IN SUO POTERE PER RAGIONE DEL SUO UFFICIO OD IMPIEGO. Il Governo Italiano dopo uno scambio di Note diplomatiche, con REGIO DECRETO 3 maggio 1863, ordinò che la ORDINANZA MALTESE fosse inserita nella RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI e che fosse osservata. Si legge nel DECRETO: che vi era stato scambio di atti e che con l'Ordinanza si assicurava la repressione di fatti, che altrimenti sarebbero restati impuniti. Quindi unicamente nell'Isola di Malta la sola malversazione dei funzionari, nettamente definita, diventò oggetto di estradizione. Il linguaggio giuristico di questo misfatto vieppiù esclude che fosse sinonimo di appropriazione.

m) Nel diritto inglese la malversazione è detta EMBEZZLEMENT; ed è l'appropriazione delle cose consegnate con pubblica fiducia; aggiunte le parole *by public officers* la voce indica che si vuol contemplare il peculato degli agenti del Governo.

n) Da ultimo il confronto del trattato inglese con trattati, che l'Italia stipulò con altri Stati, i quali più largamente permettono l'estradizione, ancora più irrecusabilmente prova che *l'appropriazione indebita*, e l'altra parola *unlawful abstraction* non possano significare la malversazione. L'Italia ai 27 febbraio 1869 stipulò convenzione con la Monarchia Austro-Ungherese e *l'abuso di confidenza, l'appropriazione indebita, la truffa o frode*

sono al n. 15, dopo che al n. 2 si legge la sottrazione (*malversazione*) commessa da pubblici ufficiali.

Nella convenzione con l'Honduras, 15 giugno 1869, la sottrazione dei pubblici ufficiali è al n. 10, e l'abuso di confidenza al n. 14.

Nella convenzione con la Francia del 12 maggio 1870 al n. 22 sono scritte l'*abus de confiance* e immediatamente appresso le *soustraction, concussion et corruption de fonctionnaires publics*, perchè ne' Codici questi reati sono differenti.

Nella convenzione del Perù, 21 agosto 1871, non si contemplò l'appropriazione indebita, perchè reato correzionale, ma invece al n. 8 si comprese la *defraudazione degl'interessi fiscali, sottrazione o malversazione commesse da impiegati o depositari pubblici*.

Nella convenzione con il Belgio dei 15 gennaio 1875 al n. 13 sono scritti i reati di *concussion, de tourment commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics*; e al n. 16 *l'escroquerie, abus de confiance et tromperie*.

Nella convenzione col Messico all'articolo 2 l'*appropriazione indebita* è assimilata al *peculato di danaro pubblico*, 17 dicembre 1870.

La convenzione con la Russia dell'1-13 maggio 1871, dopo le sottrazioni commesse dai pubblici funzionari sono aggiunte al n. 9 le loro *concussioni e corruzioni*. L'appropriazione indebita ha un numero a parte, ch'è il 10°.

Nella convenzione con la Germania dei 31 ottobre 1871, alla malversazione dei funzionari, n. 21, segue nel n. 22 *la corruzione dei pubblici funzionari pel fine di violare i doveri del loro ufficio.*

I furti, gli scroccchi, le appropriazioni indebite sono scritti ai n. 11, 12.

Nella convenzione con la Danimarca, 19 luglio 1873, figura la malversazione dei contabili pubblici; ma vi manca la corruzione e la concussione. Invece nella convenzione col Belgio 15 gennaio 1875, la concussione, la malversazione e la corruzione sono scritte al n. 13, con l'aggiunta: commesse da uffiziali o depositari pubblici.

Nella convenzione con i Paesi Bassi, dei 20 novembre 1869 al n. 6, sono il furto nelle sue varie specie, lo scrocco o frode e la *corruzione e concussione dei funzionari pubblici*; e subito segue la distrazione commessa dai pubblici depositari o contabili pubblici.

Da queste amplissime dimostrazioni risulta affermata la verità: che non si possono confondere la *corruzione* e la *malversazione dei pubblici uffiziali* con reati comuni e privati.



QUESTIONE 3^a. *Se il reato di corruzione fosse scritto nella convenzione, il fatto della pubblicazione di un nuovo Codice diverso da quello vigente nel tempo in cui fu*

stipulata, sarebbe ragione giusta per il diniego di estradizione?

Il sottoscritto solleva una controversia importante nel diritto internazionale; ma crede che la medesima non possa sorgere nel giudizio a carico del Commendatore Monzilli, perchè la mancanza del reato di corruzione assorbe ogni altra discussione relativa al primo capo di accusa.

a) Tuttavia è dovere di giurista, non ignaro della materia, il ricordare che fu sollevata la questione: se allora quando un paese legato da un trattato internazionale modifica la sua legislazione, classificando per esempio, tra i *delitti*, reati, che prima erano *crimini*, ovvero innalzando a crimini reati prima posti fra i delitti, la convenzione resti modificata.

b) Due sistemi furono sostenuti dai giuristi: secondo alcuni di essi non vi può essere estradizione. Mutata la legge, essi dicono che la *voce* del trattato si trova virtualmente abolita, perchè il Codice posteriore con abrogare l'anteriore virtualmente modificò il trattato. Dicono che i singoli articoli del Codice formarono l'oggetto della obbligazione, onde se un reato perde i caratteri, che aveva quando fu scritto nel patto di estradizione, cessa di pieno diritto la ragione, per cui fu posto nella lista.

Altri pubblicisti insegnano invece che una sola delle parti non può modificare un contratto bilaterale, e che se non si fece la denunzia del trattato, esso rimane tut-

tora in vigore, e che d'altronde nel consentire all'estradizione nessuna delle parti stipulanti rinunziò al diritto di modificare la sua legislazione (1).

c) Si può invocare in favore di questa seconda opinione una decisione della Camera di Accusa di Bruxelles, del 24 dicembre 1868, sopra la domanda di estradizione di certo G.

Il caso fu il seguente: il Governo francese domandò l'estradizione del G. per sottrazione fraudolenta. Questo reato, quando fu stipulato il trattato del 1834, era un crimine; invece il nuovo Codice penale belga lo rese delitto. L'imputato sollevò l'eccezione; ma la *Camera di Accusa* decise in questi termini: « i trattati
« sono atti internazionali, che legano le parti contraenti; non spetta ad una di esse, modificando la
« sua legislazione, di sottrarre uno de' fatti preveduti
« dalla convenzione alle conseguenze, che il trattato
« reca e che una delle parti ha il diritto che perdurino
« sino a quando il trattato non è stato denunziato: ciò
« evidentemente varrebbe di autorizzare una delle Potenze contraenti a recare la perturbazione nelle relazioni diplomatiche sopra uno dei più importanti oggetti
« dell'ordine sociale. » Il magistrato inglese potrebbe, esaminando l'ardua questione, andare in opposta sentenza.

(1) BILLOT, *Chapitre III. Nomenclature. De l'effet des modifications apportées à la loi pénale d'une des Puissances contractantes*, pag. 122.



Ma prima di abbandonare questo tema, conviene porre in evidenza le differenze tra il caso franco-belga e il possibile caso anglo-italiano.

a) Nel caso deciso ai 25 dicembre 1868, il reato da crimine era disceso a delitto. Invece, per il nuovo Codice italiano non solamente la corruzione dei pubblici funzionari è più gravemente punita, ma l'articolo 172 è diverso dall'articolo 218 del Codice antico.

b) Nel caso ora riferito era il Belgio, che aveva modificata la sua legislazione penale, e perciò non poteva togliere il diritto di estradizione al Governo francese. Invece nel caso presente è lo Stato italiano, che riformando la sua legislazione avrebbe fatto cadere dal trattato il reato della legge del tempo, se la corruzione per ipotesi vi fosse stata compresa: la quale cosa non è nella convenzione del 5 febbraio 1873 (1).

c) Debbesi per altro notare che l'Inghilterra palesamente riserbò nella sua legge, ch'è parte integrante della convenzione, il diritto di variare la sua legislazione. Infatti nella *Lista dei crimini* la legge reca: i *crimini contemplati* dalla *Common Law* o da *Statuti fatti o prima o dopo questo atto*. La regola della reciprocità vuole quindi che non si ponga in discussione la piena indipendenza del potere legislativo.

(1) Il BILLOT riferisce il caso belga e lo approva. Cap. II, pag. 123.



QUESTIONE 4^a. *Se vi fosse il delitto di corruzione nel Trattato, il Governo italiano avrebbe accompagnato la domanda con tale prova, che secondo la legge vigente nel loco ove il Monzilli fu trovato, ossia in Londra, giustificerebbe il suo arresto, se il reato fosse stato ivi commesso?*

a) Non osa un giurista straniero risolvere siffatta questione, che è fondata sulla grande guarentigia della libertà personale e che addimanda una conoscenza pratica del rito giūdiziario inglese. Tuttavia qui conviene ricordare quanto innanzi si è detto.

b) Essendo la destituzione la pena, che l'Inghilterra commina agli uffiziali corrotti, non pare possibile l'arresto per pronunciare la destituzione. Avanti il magistrato di Londra occorre la prova, ossia un'accusa scritta e giurata, detta *per indictment*, la quale consiste in testimonianze scritte e giurate di una o più persone direttamente informate della conoscenza dei fatti (1).



Sarà da vedere in quale modo il Governo italiano avrà provveduto a questa prova e se avrà con esattezza osservata la legge italiana, che qui va esposta.

(1) *Indictment*. BOUVIER. — *Law Dictionary*, FISCHTEL, Cap. VI. *L'indictment*.

c) Secondo la procedura italiana i testimoni, i quali sono ascoltati nel processo scritto avanti il giudice istruttore, sono sentiti senza il giuramento (articolo 172 del Codice di procedura penale). Possono ricevere il giuramento nei seguenti casi: a) se sono testimoni chiamati per riconoscere un cadavere (art. 26); b) quando, non essendo stato possibile di procedere alla ricognizione di un cadavere o delle ferite, sono chiamati testimoni per attestare che videro il cadavere e per esprimere in quale parte del corpo videro le ferite; c) se sono testimoni, che debbono riconoscere un oggetto; se sono testimoni, che debbono accertare la identità della persona imputata (art. 242). Nel processo pubblico di accusa, orale, invece i testimoni debbono giurare a pena di nullità. *Constitutio jubet..... unumquemque cogi testimonium perhibere cum sacramenti praestatione de his, quae novit* (1) (art. 297). È nota la ragione, per cui il legislatore italiano volle impedire il giuramento dei testimoni nell'istruttoria se greta, modificando la legislazione francese. Questa solennità di rito era stata omessa nell'istruzione scritta del Codice Leopoldino della Toscana, fu tralasciata sin dal 1810 in Napoli, ove pur vigeva il Codice francese, fu tralasciata nel Codice di Procedura del 1859 dal Piemonte, perchè conveniva lasciare al testimone la piena libertà di poter modificare, rettificare o

(1) GIUSTINIANO, L. 16, Cod. de testibus.

ritrattare i primi detti. Il giuramento nel primo stadio del processo sarebbe stato un vincolo funesto alla oralità delle prove ed un pericolo contro la verità dei fatti, sopra i quali i giudici debbono fondare la loro convinzione (1). Le copie delle testimonianze raccolte nel periodo istruttorio contro il Monzilli non sarebbero quindi valide, perchè non giurate.

d) L'articolo 853 del Codice di procedura penale ha provveduto alla necessità delle prove giurate che debbono sostenere le domande di estradizione prescrivendo: *che ove l'extradizione dell'imputato non si possa dal Governo estero ottenere che sopra testimonianze giurate, il giudice, che provvederà alla istruzione, POTRÀ SENTIRE i testimoni, LE CUI DEPOSIZIONI SIANO A TALE SCOPO NECESSARIE, CON GIURAMENTO; DI QUESTE DEPOSIZIONI SI FARÀ UN VOLUME SEPARATO, CHE SERVIRÀ PER LA DOMANDA D'ESTRADIZIONE. NEL DIBATTIMENTO PERÒ QUESTI TESTIMONI PRESTERANNO NUOVO GIURAMENTO NEI MODI PRESCRITTI DALLA LEGGE. Avrà il giudice istruttore ascoltato con giuramento i testimoni nel periodo scritto? È lecito credere che no, perchè nessuno degli imputati era fuggito.*

e) Vuolsi respingere il sospetto che si sieno raccolte testimonianze con giuramento alla ultima ora, dopo che la Sentenza di Accusa fu persino riprovata dal P. M.

(1) SALUTO, *Commenti al Codice di procedura penale*, lib. I, tit. II; *Della Polizia giudiziaria*, § 676, pag. 345.

Ne avrà fatto volume separato durante l'istruzione?
Per la stessa ragione si può dire di no.

I giureconsulti inglesi esamineranno questa eccezione di irricevibilità di testimonianze, perchè o il difetto di giuramento, o un giuramento di occasione sarebbe la violazione della legislazione inglese, dell'articolo 9 del trattato e della Procedura penale italiana.

Convieni poi vedere se il Governo italiano inviò le prove quali furono indicate da una CIRCOLARE del Ministro guardasigilli dei 22 agosto 1874. Di questa Circolare si riferisce il brano relativo alla estradizione nei rapporti col diritto inglese:

« Il Governo britannico concede l'estradizione pei condannati in *contraddizione* sulla esibizione della sentenza di condanna. Quando invece si tratti di condannati in *contumacia*, ovvero d'imputati o d'accusati, richiede non solo il mandato od ordinanza di cattura, ma anche la produzione di tali prove, *che secondo la legge del luogo ove il fuggitivo è trovato, giustificherebbero il suo arresto se il reato fosse stato quivi commesso*. Laonde in questi casi è duopo esibire anche i rapporti o atti di denuncia, gli atti generici, e due o più deposizioni testimoniali, che meglio stabiliscano la prova specifica. Le deposizioni testimoniali poi debbono essere raccolte, o almeno confermate con giuramento, secondo le forme prescritte nell'articolo 853, alinea ultimo, del Codice di procedura penale (art. 9 e 11 del trattato). »



QUESTIONE 5^a. *La prova sarà convincente?*

Si appalesa arduo, se non impossibile, il lavoro di dare una prova convincente, perchè la SENTENZA DELLA SEZIONE DI ACCUSA, che al certo espone tutti i risultamenti della istruzione, o che si guardi nella parte *narrativa*, o in quella *dei motivi*, o in fine nel *dispositivo*, risulta vuota, contraddittoria, destituita di ogni serio corredo di prove. Non vorrebbe chi scrive affermare tali cose, se un pubblico dovere non volesse altrimenti.

a) È detto nella Sentenza che il Tanlongo inviava biglietti al Cassiere per far passare somme al Monzilli (pag. 66).

b) Il Monzilli ammise di aver ricevute lire 15,000 *come privato, a titolo di prestito*.

c) Nel dispositivo invece il Monzilli è accusato di avere ricevuto *danaro od altra utilità* (p. 136). Come si spiega questa alternativa?

d) La Sentenza afferma che il Monzilli accettò danaro col preordinato disegno di mancare ai suoi doveri (p. 50); che il Tanlongo, per dilapidare il patrimonio della Banca, fece ricorso agli *ami d'oro* per ottenere il *silenzio* e la *colpevole quiescenza*. *Ami d'oro* in Italia, ove l'aggio è sì forte?

Il silenzio, la colpevole quiescenza non sono omissione di doveri.

e) La SENTENZA a pag. 97 afferma che il Governo doveva esercitare la vigilanza; che la DIVISIONE, che dirigeva il Credito fu affidata al Monzilli nel 27; che il Monzilli non fece le ispezioni.

Il Monzilli disse che quelle ispezioni non *furono ordinate dai Ministri*. E la Sentenza riferisce che i testimoni Miceli, Chimirri, Arcoleo, *appoggiarono* questo *assunto*.

Sono tre i deputati, i primi due furono Ministri di agricoltura, industria e commercio; il terzo resse quel Ministero alcun tempo come sotto-segretario di Stato (pag. 98).

f) La SENTENZA DI ACCUSA suppone che il Tanlongo corruppe il Monzilli per non far sapere la depredazione della Banca al Governo, e non sa precisare l'epoca dei pagamenti o delle *utilità*; ma le dice: *date almeno dal febbraio 1888 al marzo 1891 ed anche successivamente sino al dicembre 1892 in diversi tempi*. Però la stessa Sentenza ammette che il 27 gennaio 1889 si riuni la Commissione permanente del Corso forzoso e che il deputato Vacchelli affermò che l'eccesso della Banca era assai superiore a quello dichiarato nelle situazioni decadarie pubblicate dalla Banca (pag. 99).

g) Innanzi fu ricordato che la stessa Sentenza ammette che il Governo volle occultare per non nuocere al credito pubblico il *deficit* della Banca.

Non pare adunque che il Governo responsabile non faceva il suo dovere?

h) Ammette del pari la Sentenza che nell'agosto 1889 il Biagini e l'Alvisi verificarono che nelle Casse della Banca mancavano 9 milioni (pag. 51).

j) Monzilli è supposto colpevole, perchè non pose occhio sulle situazioni decadarie, che ogni 10 giorni il Direttore mandava al Governo. Ma la SENTENZA, a pag. 47, dichiara che dette situazioni NON EBBERO L'ONORE DI UNO SGUARDO PIETOSO, NÉ PER PARTE DEL CONSIGLIO DEI CENSORI, OSSIA CONTROLLORI, NÉ PER PARTE DEL CAPO-DIVISIONE del Credito (l'istesso Monzilli) e *impiegati* di quel Ministero. Adunque la colpa fu di tutti?

k) La SENTENZA suppone che questo fatto produsse danno. Dove le prove che il danno lo fece il Monzilli, se il Governo sapeva il *deficit*, e l'occultava al paese, al Parlamento?

l) La SENTENZA aggiunge un fatto, il quale prova che il Monzilli non occultò la verità nella Ispezione Alvisi-Biagini.

Il Biagini in data 30 agosto 1889 scriveva all'Alvisi: « *di aver avuto pochi contatti con Monzilli, perchè lo reputava sempre troppo ligio all'Amministrazione della Banca, o meglio al Tanlongo, che ne è l'autocrate* » (pag. 103).

L'ALVISI invece scrisse: *Io non censuro, nè nomino alcuno, ma affermo che intorno agl'Istituti di credito vi è tale fitta rete di intrighi che occorre spezzare* (pag. 103).

m) La Sentenza narra che il Biagini proseguì da sé le

operazioni e scoperto il vuoto non ne riferì più al Monzilli, ma andò personalmente dal Ministro.

Il Ministro rimase sorpreso dalle rivelazioni.

Il Ministro intravede la possibilità di un equivoco e pregò il Biagini a ripetere la verifica. Questo ordine fu eseguito; ma il Biagini trovò lo stesso risultato e per iscritto ne riferì al Ministro, cui presentò anche un quadro dimostrativo.

n) Si dica pure che il Monzilli insinuò al Ministro che vi poteva essere un equivoco. La SENTENZA reca che il Ministro pregò Biagini di una terza e che incautamente volle che la eseguisse in unione del Monzilli.

Il Biagini accedette a questa terza verifica, volle che la facesse il Monzilli. Fra Biagini e Monzilli vi fu discrepanza.

o) Aggiunge la SENTENZA che il Monzilli scrisse una severa critica di quella relazione. Ammette però che la cassa fu reintegrata con l'operazione fatta dalla Banca Romana con la Banca Nazionale.

Ma un popolo come l'inglese che assiduamente studia le condizioni economiche, finanziarie e sociali di ogni parte del mondo, ha fonti ufficiali e proprie per conoscere la verità. Infatti basta leggere il *Rapporto Consolare Foreign Office*, redatto dal Console inglese a Roma, per convincersi che la rovina delle Banche è stata conosciuta e studiata nelle sue maggiori e dolorose cause.

p) Dove la prova che il Monzilli fu l'attore principale di questi raggiri per ingannare il Ministro?

q) Ed ora si sa davvero quale fu il preciso valore del *deficit* commesso dalla Banca? L'inchiesta Alvisi-Biagini, l'inchiesta Martuscelli, la perizia ordinata dal Pubblico Ministero, hanno fatto sapere la verità?

Il Governo italiano penserà a fornire le prove contabili esattissime alla Magistratura inglese, che dovrà decidere della legalità e della sufficienza della prova giurata.

r) La Sentenza (pag. 102) dice che la restituzione dei nove milioni in cassa FU UN GIUOCO DI PRESTIGIO, *al quale si prestò (forse inconsciamente) la Banca Nazionale che pietosamente (sic!) concesse un prestito di 10 milioni per pochi giorni al Tanlongo* (pag. 102).

s) Conviene inoltre osservare che a pag. 58 la SENTENZA apertamente confessa che si tratta di UNA INDELICATEZZA *singolare* più che di un reato, perchè afferma che esistono annotazioni *rinvolute e sequestrate portanti le sovvenzioni mano mano accordate sui fondi della Banca Romana al Monzilli*: CHE CON UNA INDELICATEZZA SINGOLARE NON SI PERITAVA DI RICORRERE A QUELL'ISTITUTO CHE ERA AFFIDATO ALLA SUA VIGILANZA (pag. 98). Altri impiegati non ricorsero alla stessa Banca?

t) Infine (il fatto è grave), il dispositivo della Sentenza è in contraddizione con le altre sue parti. Il Monzilli, che appare imputato, perchè omise di aver vigi-

lato, non guardando le situazioni, non facendo le ispezioni, fu accusato di aver ricevuto lire 59,500 o PER OMETTERE ATTI DEL SUO UFFICIO O PER FARE ATTI CONTRO I DOVERI DELL'UFFICIO MEDESIMO. Quali sono questi atti contrari ai doveri? Come li dice la Sentenza provati? E quali gli atti doverosi e propri dell'ufficio del Monzilli, singolari, esclusivi all'opera di lui?

È cosa nota che molti reati si compiono, trattandosi di pubblici doveri, *aut faciendo, aut omittendo*: ma nel proporre l'accusa il Pubblico Ministero e la Sezione di Accusa debbono scegliere l'uno dei due casi scritti nella legge, a meno che detti Magistrati, distinguendo doveri da doveri, non diano le prove: che in una data occasione un dovere fu omesso e che in un'altra occasione fu fatta azione contraria a un diverso dovere d'ufficio.

Il sottoscritto, lasciando questo tema, ricorda che egli ha dichiarato di esaminare i fatti per la sola relazione che hanno con la domanda di estradizione; e sempre dal punto di vista delle prove certe e specifiche che vuole il magistrato inglese.



QUESTIONE 6^a. *Il Monzilli, come fu detto, è anche accusato di aver cooperato immediatamente a sottrarre o distrarre tutto o parte del denaro, che colui o coloro, che ne avevano l'amministrazione o la custodia, sottrassero, o distrassero, o cooperarono immediatamente a*

sottrarre e distrarre concorrendo immediatamente a sottrarre sino alla somma dimostrata di lire 59,000. Così reca testualmente la SENTENZA a pag. 137.

Questa seconda imputazione crea la necessità di tre ricerche: La PRIMA: *vi è la estradizione pel reato di peculato a cui si afferma che il Monzilli avrebbe cooperato?* La SECONDA: *se vi fosse la estradizione per il reato di peculato, quali e quante sono le norme relative alla complicità secondo la legge inglese e la convenzione anglo-italiana 5 febbraio 1873?* TERZA INDAGINE: *quali le prove legali e sufficienti secondo la legge inglese?*

a) È dovere di uomo di onore e di giurista il dire che manca nella convenzione internazionale il reato di *peculato*, ovvero di *malversazione da parte degli uffiziali dello Stato*. Già innanzi se n'è fatta la dimostrazione.

L'articolo 168 del Codice Penale citato dall'accusa è il seguente: *Il pubblico uffiziale che sottrae o distrae danaro od altra cosa mobile di cui egli abbia per ragione d'ufficio l'amministrazione, l'esazione o la custodia, è punito con la interdizione perpetua dai pubblici uffici, con la reclusione da 3 anni e con la multa non inferiore alle lire 300.*

SE IL DANNO SIA LIEVE, o sia intieramente risarcito prima dell'invio al giudizio, la interdizione è temporanea e la reclusione è da uno a cinque anni.

b) In Francia i reati commessi dai pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni formano nella classifi-

cazione adottata dal Codice la seconda Sezione intitolata dei reati contro la pace pubblica (1).

La legge francese li chiamò *prevaricamento*. Le sottrazioni commesse dai pubblici ufficiali furono dette *peculato*. La parola deriva da *pecus* nel diritto romano, perchè nei primi tempi di Roma la sottrazione delle cose pubbliche non poteva consistere che nel bestiame, la maggiore ricchezza dei Romani. Nell'antico diritto il *peculato* fu la sottrazione o la dissipazione dei danari regi o pubblici, commessa dai ricevitori o da altri ufficiali, che ne avevano il maneggio o n'erano i depositari, ovvero dai magistrati, che ne erano stati gli ordinatori. Il misfatto di *peculato* fu in Francia per lunga stagione la piaga dell'amministrazione, tanto che fu giuocoforza alcuna volta elevare Camere di giustizia per frenare le depredazioni (2).

Sotto i Governi assoluti dell'Italia divisa non si facevano processi per malversazione di ufficiali pubblici. È utile riferire le parole di un celebre criminalista italiano, il CARRARA: « La storia sulla legge Calpurnia ci mostra quanto siano gravi le difficoltà che attraversano il cammino agli amministratori per far punire i prevaricatori. »

Il celebrato scrittore, guardando alle mutate forme

(1) CHAUVEAU, *Teoria del Codice penale*, capitolo XXVIII, n. 1746.

(2) Id. id., n. 1717.

di Governo, ben osserva che gl'uffiziali pubblici non erano in quel tempo tutti migliori. Impedivano i processi *lo spirito di corpo e una connivenza più o meno elastica dei Governi* (1).

c) La malversazione è un reato sociale. È il tradimento fatto al Governo, che conferisce l'ufficio. In Italia le esuberanti tasse, l'accentramento amministrativo, il gran numero di comuni e provincie, che aumentarono le tasse, accrebbero fuori di misura i contabili, gli appaltatori, i pubblicani.

In questo triste stato della vita pubblica italiana il nuovo Codice all'articolo 207; *considera solamente per gli effetti della legge penale pubblici uffiziali coloro, che sono rivestiti di pubbliche funzioni anche temporanee, stipendiate o gratuite a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni*, O DI UN ISTITUTO SOTTOPOSTO PER LEGGE ALLA TUTELA DELLO STATO, DI UNA PROVINCIA O DI UN COMUNE.

d) La nazione ed i giuristi inglesi stenteranno a credere a quello che ora qui sarà detto. Perché le Banche di emissione sono sottoposte alla sorveglianza dello Stato, perchè hanno il privilegio della emissione del biglietto

(1) Il CARRARA ricorda che in 37 anni patrocinò accusati di ogni genere di delitti, ma vide un sol caso di corruzione. Il camerlingo di un piccolo comune fu dichiarato colpevole di essersi arricchito di lire toscane 25 e soldi 5. Lo chiama una *mosca caduta nella tela di Aracne*; vol. V, § 2582, nota 2.

con corso legaie, gli impiegati delle Banche debbono essere ufficiali pubblici.

Il Codice penale dice *tutela*, ma si sostiene e si giudica che TUTELA e SORVEGLIANZA SONO la stessa cosa.

Tuttavia il PECULATO è scritto nel TITOLO III del Codice, CHE CONTIENE I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; invece le *appropriazioni indebite, la rapina, l'estorsione, il ricatto, la truffa, la distruzione o la deteriorazione di cose per frode, ecc.*, sono al TITOLO X, DEI DELITTI CONTRO LA PROPRIETÀ.

e) I reati contro la Pubblica Amministrazione sono REATI PUBBLICI, che gl'inglesi direbbero LOCALI, perchè dipendono dalle leggi sul governo dello Stato, sopra l'amministrazione delle provincie e dei comuni, sopra le opere di beneficenza, ecc.

Gli individui, che ne possono essere accusati, debbono avere un UFFICIO pubblico o elettivo, come nei comuni, nelle provincie, nel Parlamento, ovvero debbono essere gl'impiegati, che il Re o i Ministri nominano, che le pubbliche Amministrazioni scelgono.

Essendo oltremodo numerosi detti individui, sono distinti secondo le loro gerarchie in agenti incaricati di pubbliche funzioni, diversi dai veri ufficiali pubblici.

Si tratta, per essere chiarissimo, di una assimilazione di rigore, perchè siano puniti più gravemente.

È impossibile dire in Italia che *peculato e appropriazione indebita o sottrazione* sieno la stessa cosa. Vi hanno

parole, le quali, ben dice il professore CARRARA, si adoperano in senso generale. Ma bisogna osservare lo speciale valore da darsi alle definizioni giuridiche. Il *Bentham* scrisse che le parole della legge si pesano con la bilancia dell'*oraso*.

f) Ed ora è cosa certa che il trattato del 1873 contiene ai §§ 5, 6, 8, tutti i reati contenuti nel titolo X del Codice Penale. Ma è cosa certa che la sola ORDINANZA DI MALTA contiene la malversazione dei pubblici uffiziali. Onde segue che l'uffiziale pubblico italiano, che si rifugia in Malta, può essere estradato, ma non colui che cerca la protezione delle guarentigie liberali inglesi.

Nel diritto inglese la convenzione di estradizione con gli Stati Uniti d'America contiene altri reati, l'incendio, le violazioni e le *sottrazioni commesse dai depositari pubblici* e in articolo addizionale il crimine di *robbery*, ossia furto con violenza, lo stupro ed il crimine di *burgary*, che consiste nel furto per scalata e rottura in una casa abitata. Si comprendono le ragioni di questa maggiore larghezza. Il Parlamento con un ATTO SPECIALE autorizzò il Governo a stipulare un patto di estradizione con gli Stati Uniti, perché le relazioni commerciali, le affinità del diritto punitivo, l'eguaglianza della lingua, le grandi correnti della emigrazione, nonché la vicinanza facevano sentire necessaria la reciproca estradizione di quelli, che asportassero i danari pubblici. Altri popoli non sentirono questa necessità.

g) Si è dimostrato che dopo la legge speciale del 1870, che inserì nella lista della legge un numero assai breve di crimini, un'altra legge del 1873 l'aumentò e permise che nelle convenzioni fossero introdotti questi altri crimini.

Si è veduto che altri Stati si affrettarono a far comprendere il crimine di peculato o di malversazione nelle loro convenzioni. Perché il Governo italiano non fece studiare la opportuna revisione della convenzione di estradizione? Perché non chiese una convenzione addizionale? Ora che vuole a torto imprigionare una *mosca fuggita dalla tela di Aracne*, il Governo, fatto esperto dal suo torto, potrà chiedere a tempo opportuno e dopo diligente studio l'aumento e la correzione dei trattati di estradizione (1).

Sarebbe soverchio qui il ripetere la distinzione tra il crimine inglese di *larceny* e quello di *bribery* con l'altro di *embezzlement by public officers*.

(1) P. S. MANCINI sin dal marzo 1873 fece adottare un ordine del giorno che consigliava la revisione dei trattati compresi quelli di estradizione. A tale revisione mirava del pari colla legge sopra l'estradizione. Nella tornata del 28 novembre 1877, discutendosi il PROGETTO DI CODICE PENALE di sua iniziativa, il MANCINI raccomandò di emendare l'articolo 9 e di applicare i desiderati della scienza e della giustizia in guisa che la sostanza delle Leggi Olandese e Belgica vi fosse racchiusa senza bisogno che il Parlamento avesse ad occuparsi più tardi di una legge speciale. Il voto del Ministro fu accettato: però nel Codice vigente l'articolo 9 fu ristretto.

Quando la legge inglese volle permettere al Governo di stipulare nell'estradizione le malversazioni di pubblici ufficiali inserì prima nella lista dei crimini la nomenclatura di *embezzlement by public officers*; ma perchè la legge dell'agosto 1873 è posteriore al trattato del febbraio 1873; perciò il trattato non poteva comprendere il *peculato*, non avendo il potere esecutivo inglese potestà costituzionale di obbligarsi per simigliante maleficio.



QUESTIONE 7^a. *L'accusa di complicità è compresa nel trattato?*

Questo obbietto è discusso nel solo remoto caso, in cui il magistrato inglese decida: che nel Trattato esiste il crimine di *embezzlement by public officers*.

a) Nel diritto inglese il concorso di più individui ad un'azione delittuosa si dice *conspiracy*; ma la *common law* non seguì il grande svolgimento razionale del diritto penale moderno. Come avvertì per tempo PELLEGRINO ROSSI, essa distingue i colpevoli in *principali ed accessori*. « I
« primi sono quelli che hanno preso parte all'esecuzione del crimine: sono colpevoli *principali* in primo
« grado, se hanno preso una parte materiale, se sono
« attori immediati; sono colpevoli *principali* in secondo
« grado se non hanno fatto che aiutare o assistere gli
« autori immediati, sia con la loro presenza sia altri-

« menti, sempre nell'esecuzione del crimine e per un
 « fatto materiale (1). Sono colpevoli *accessoriamente* tutti
 « quelli che *prima* o dopo il fatto criminoso vi hanno
 « partecipato in qualche modo, lavorando a farlo com-
 « mettere o dando soccorso al colpevole. Quanto alla
 « pena, conformemente al principio adottato dalle leggi
 « dei Goti, la pena era sempre la stessa tanto per i
 « colpevoli accessori quanto per gli agenti principali.
 « Questa regola fu modificata da statuti, che introdus-
 « sero in parecchi casi il beneficio di *clergie* in favore
 « dei colpevoli accessori. »

Il concorso di più persone al reato, ossia la voce *conspiracy*, è definita: « An agreement between two or more persons to do an unlawful act, or an act which may become by the combination injurious to others. » L'accordo tra due o più persone per fare un atto contro la legge o un atto che possa essere ad altri dannoso (2).

b) Essendo molto indecisa la regola del concorso di più persone ad un misfatto, assai malagevole riuscì il coordinare la teoria sanzionata in testi precisi dai codici penali con le regole sorte nella giurisprudenza e da storica evoluzione legislativa.

(1) *Traité de droit penal.*

(2) BOUVIER alla parola *Conspiracy*; vedi pure *Cabinet, Lawyer*, pag. 629.

Nella convenzione del 5 febbraio 1873 dopo la lista precisa dei crimini si legge:

<i>Accomplices before the fact in any of these crimes shall moreover also be delivered up, provided the complicity be punishable by the laws of both the contracting Parties.</i>	Sarà pure accordata la estradizione di coloro i quali avranno partecipato PRIMA DEL FATTO <i>ad alcuno di questi reati (complici)</i> purchè tale partecipazione sia punita dalle leggi di amendue le parti contraenti.
---	---

c) La legge inglese nell'agosto 1873, che, come si è detto, autorizzò la Corona ad inserire altri misfatti nelle convenzioni internazionali, volle pure dar modo di far risolvere i dubbi sorti sopra il concorso di più individui ai reati. Si legge nell'articolo:

<i>Every person who is accused or convicted of having counselled, procured, commanded, aided, or abetted the commission of any extradition crime or of being accessory before or after the fact to any extradition crime, shall be deemed for the purposes of the principal act and this act</i>	Quantunque su persona accusata o condannata di aver consigliato, procurato, ordinato, aiutato o dato mandato per commettere un crimine passibile di estradizione, e di esser stato complice <i>prima o dopo</i> un <i>misfatto</i> soggetto ad estradizione, sarà ritenuto per l'applicazione della legge
--	---

to be accused or convicted of having committed such crime, and shall be liable to be apprehended and surrendered accordingly.

principale e della presente legge come accusata e riconosciuta colpevole del detto crimine, e in conseguenza potrà essere arrestata e consegnata.

È evidente che la convenzione italiana non fu modellata su questa legge, che accolse in gran parte la dottrina continentale sulla complicità, perché la legge è posteriore di sei mesi alla convenzione medesima.

Poiché la complicità è riferibile soltanto ad un crimine, che esista nel trattato, non vi ha dubbio che mancando il crimine non si possa parlare del concorso al medesimo.

d) Però la convenzione del 1873 appose due condizioni per la estradizione dei complici:

LA PRIMA, che l'imputato avesse partecipato al crimine prima del fatto;

LA SECONDA, che tale partecipazione sia punita dalle leggi dei due paesi. Per l'osservanza di queste condizioni il Monzilli non può soffrire l'estradizione, perché la Sentenza non l'accusa di aver commessa azione ANTERIORE AL FATTO.

I giuristi d'Inghilterra vedranno se la legge inglese reprima la complicità nel loro libero paese come la legge italiana la reprimerebbe.



QUESTIONE 8^a. *La prova del concorso immediato poi è legale? È convincente?* La necessità di queste due indagini ritorna per ciascuno dei capi d'accusa.

a) Nella SENTENZA non è indicato alcun testimone, il quale dica che il Monzilli *cooperò immediatamente a sottrarre il danaro*. Se questa prova vi fosse, si saprebbe il vero ammontare della malversazione. Dove le testimonianze giurate?

Come si può dire *convincente* una prova, quando non solamente la Sentenza non la contiene, ma essa esclude ogni atto di partecipazione del Monzilli alle sottrazioni?

La Sentenza dice che le sottrazioni furono consumate a più riprese in un lungo giro di anni (pag. 109).

b) La Sentenza afferma che *non sarebbero state consumate senza il comprato silenzio dei funzionari che avevano la vigilanza della Banca. E il continuato silenzio fu quello che autorizzò le continue sottrazioni* (pag. 109).

Soggiunge se il Tanlongo e il Lazzaroni non fossero stati sicuri che Monzilli e Zammarano non parlavano, *non avrebbero durato nell'opera rea di delapidare il patrimonio della Banca*.

Come mai il *silenzio* potrebbe diventare la cooperazione immediata a *sottrarre*?

c) Come il silenzio stesso diventò il fatto immediato

di *sottrazione* o *distrazione*? Il magistrato doveva dare la prova dell'un fatto e dell'altro.

d) Perchè dice che il Monzilli concorse a distrarre o a sottrarre *o tutto o parte* del danaro? La *parte* è diversa dal *tutto*. Doveva scegliere tra la *frazione* o il *totale*.

e) Perchè prima dice che i signori Tanlongo e Lazzaroni comprarono il silenzio e sottrassero dalla Cassa, e poi dice colui o *coloro*. Si può sapere se la cooperazione dell'imputato fu con un individuo o con due?

f) La Sentenza volle moltiplicare le accuse sopra un fatto unico. Se il Monzilli avesse ricevuto lire 59,500 per tacere, un dono vituperevole pagato spontaneamente dal cassiere, come sarebbe ad un tempo e corruzione e sottrazione? Non sarebbe corruzione e complicità in falso?

Davvero che l'accusa non ha altre prove; l'accusa è fondata sul vuoto.



QUESTIONE 9^a. *Vi è la estradizione per la complicità nel falso che si fa consistere nelle mendaci situazioni decadarie?*

a) Il pensiero fisso dell'accusatore, a cui fu compiacente la Sezione di Accusa, è il seguente: Il Tanlongo e il Lazzaroni, per non fare scoprire le sottrazioni, mandavano al Ministero ogni dieci giorni situazioni false sulla contabilità della Banca (pag. 111). Il Monzilli *le riceveva senza farne motto, come avrebbe dovuto*, e così si

prestava alla continuata creazione di quelle falsità. IN QUESTO MODO IL SILENZIO DEL MONZILLI RAFFORZAVA LA COMPLICITÀ.

b) Bisogna avvertire che spesso un reato è commesso come mezzo necessario a consumarne un altro. Il ladro per aprire una cassa forte fa la chiave falsa; il commerciante per non fallire fa cambiali false; il discolo per farsi dare danaro dall'usuraio falsifica un testamento volendosi far credere erede di forte eredità, ecc.

Spesso il falso è necessario elemento di un reato speciale, singolare. La bancarotta fraudolenta è: *il fatto del commerciante fallito che ha sottratti o falsificati i suoi libri, distrutto, occultato o dissipato parte del suo attivo*; ovvero che nei libri o nelle scritture o IN ATTI AUTENTICI O PRIVATI *ovvero nel bilancio si è fraudolentemente riconosciuto debitore di somme non dovute* (articolo 860 del Codice di commercio).

c) I reati di bancarotta fraudolenta sono puniti con la reclusione, e nei casi più gravi con maggior pena.

L'articolo 151 dello stesso Codice di commercio fa cessare di diritto l'ufficio di amministratore, sindaco o rappresentante di Società commerciale a colui tra costoro, che sia dichiarato fallito, interdetto, o inabilitato, e che sia condannato per alcuni reati disonoranti.

Le Società commerciali debbono fare il bilancio, in cui debbono dimostrare CON EVIDENZA E VERITÀ GLI UTILI REALMENTE CONSEGUITI e le perdite sofferte (art. 177).

I sindaci, con relazione contenente i risultamenti dell'ESAME DEL BILANCIO E DELLA TENUTA AMMINISTRAZIONE, devono presentare le loro osservazioni e proposte intorno l'approvazione del bilancio ed alle altre disposizioni occorrenti.

d) L'articolo 153 dello stesso Codice di commercio dà diritto ai soci o rappresentanti l'ottava parte del capitale, di denunziare gli amministratori e i sindaci al Tribunale, SE VI SIA IL FONDATO SOSPETTO DI GRAVI IRREGOLARITÀ NELL'ADEMPIMENTO DEI DOVERI DEGLI AMMINISTRATORI. Ma perché la Società anonima Banca Romana aveva il privilegio dell'emissione, il Regolamento del 21 gennaio 1875 obbligava gli Istituti ad inviare UN ESEMPLARE DELLA SITUAZIONE DECADARIA, DEI RENDICONTI, DELLE RELAZIONI, ECC., DEGL'ISTITUTI DI EMISSIONE AL MINISTERO DEL COMMERCIO, A QUELLO DEL TESORO, A QUELLO DELLE FINANZE. Questa disposizione fu pure confermata dal Regio Decreto del 6 luglio 1890.

e) Nessuno dei tre Ministeri fece stima delle situazioni decadarie. La menzogna, che le situazioni contenevano, era saputa dal Governo, che contro la legge fece emettere biglietti a soccorso di Istituti privati. Come si è verificato sopra a pag. 13, la Sentenza ammette che l'Ispezione Alvisi scopri un *deficit di nove milioni, occultato dal Governo per NON DANNEGGIARE IL CREDITO PUBBLICO.*

f) La verità è questa. Si fa manifesta dalla sola sen-

tenza. La Banca Romana, scoperto il vuoto, era fallita, e la bancarotta era fraudolenta.

PER LA LEGGE 10 AGOSTO 1893, con l'articolo 25, LA BANCA ROMANA FU POSTA IN LIQUIDAZIONE. Si disse nella legge: LA LIQUIDAZIONE SARÀ ASSUNTA DALLO STATO A DATARE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA PRESENTE LEGGE. Ma questa liquidazione di Stato fu una finzione, perché subito lo stesso articolo aggiunge: LO STATO DELEGA LA GESTIONE DELLA DETTA LIQUIDAZIONE ALLA BANCA D'ITALIA, LA QUALE DOVRÀ ASSUMERLA *alle condizioni stabilite* negli articoli, che seguono 26, 27, 28, 29, 30, 31.

g) Il Ministro Giolitti volle impedire la libera azione del Codice di commercio e la procedura di bancarotta, perché egli e alcuni dei precedenti Ministri avevano contro la legislazione permesso agl'Istituti di emissione di emettere i biglietti oltre il limite legale. E 50 milioni furono spesi per impedire il fallimento della TIBERINA, che non fu salvata. Queste cose sono note in Inghilterra (1).

L'onorevole Giolitti dichiarò che quei 50 milioni furono dati per ragioni seriissime di ordine pubblico, per scongiurare la crisi, che infieriva a Torino, e a Roma, e per dar lavoro agli operai.

h) Mentre alla Camera dei Deputati furono comunicati

(1) Vedi *Foreign office* 1893, n° 1293. *Diplomatic and consulars reports on Trade and Finance — Italy Report for the Year 1892.*

documenti menzogneri sulla circolazione abusiva, e il Governo non la fece sequestrare, né impose la multa voluta dalla legge del 1874, ridotta con l'altra del 30 giugno 1891 (art. 4), la Sentenza afferma che il Tanlongo ed altri furono *incoraggiati a scrivere* cose contrarie alla verità, nelle situazioni delle decadi.

i) La Sentenza, che aveva detto che il Monzilli e gli altri impiegati non posero uno sguardo sulle situazioni, imputa il solo Monzilli, perchè ebbe lire 59,000 dalla Banca Romana. Ministri e deputati fecero del pari debiti con la Banca Romana e con altri Istituti.

Adunque è cosa manifesta che alla bancarotta fraudolenta fu sostituita l'accusa di *peculato*, come se il Governo avesse depositato in mano delle Banche di emissione danari usciti dalle zecche dello Stato.

j) Rapidamente il sottoscritto rileva gli errori di scienza finanziaria e di economia contenuti nella Sentenza della SEZIONE DI ACCUSA.

Nel diritto pubblico moderno è riconosciuto nel Principe, come rappresentante della Nazione, il diritto esclusivo di coniare monete e di convalidare, o tollerare, o proibire il corso delle monete coniate all'estero. Si cade nel reato di falsa moneta: 1° col *contraffarla*; 2° *alterarla*; 3° *spenderla*; 4° *introdurla nello Stato*.

La moneta è uno di quei corpi, qualunque ne sia la materia, ai quali la pubblica autorità ha dato il privilegio di rappresentare un valore da lei stabilito.

1° *Alterazione* si ha quando alla *moneta corrente* nello Stato si toglie alcuna parte della sostanza metallica che la compone.

2° *Contraffazione* si ha quando uno fabbrica la moneta che lo Stato batte per le sue zecche o per officine, le quali ne ottennero la commissione.

3° Lo *spendimento* ben s'intende che consista nel mettere in circolazione la moneta contraffatta o alterata.

4° L'*introduzione* sta nel fatto di chi prenda monete falsificate all'estero e le introduca nello Stato.

k) Al certo, se lo Stato non può creare la moneta di alcun metallo, ma stampa invece carta come moneta, questa differenza di materia è indifferente all'essenza del reato, purché la moneta di carta sia emessa dallo Stato ed abbia corso forzato. Ciò è tanto vero che anche quando i Codici penali non usavano la cautela di specificare nelle serie delle monete la carta moneta, si decise dalla Suprema Magistratura: che la falsificazione della moneta cartacea avente corso forzato sia una vera moneta *straniera*. In Austria, in Prussia, vigendo il corso forzato, in Francia, fu contraffatta la moneta di carta. Nacque dubbio: se la falsificazione della carta a corso forzato cadesse sotto la sanzione del falso nummario. La *Cassazione di Francia* 25 aprile 1828, 20 giugno 1829, 29 settembre 1853 e 22 luglio 1858 la disse vera moneta.

l) Ma in Italia la emissione dei biglietti fu data per

privilegio a speciali Istituti; lo Stato prese e prende una tassa sulla circolazione, e con legge speciale sanzionò di reprimere la circolazione abusiva mediante la multa. Lo Stato, che alienò il suo diritto e ne volle ottenere un reddito per la finanza, non può dire che emise moneta di carta.

Non può dire che i biglietti degli Istituti fossero suoi, che dello Stato fossero le loro casse. Come mai le Società anonime e i Direttori eletti dagli azionisti sarebbero impiegati di Stato?

m) Dette queste cose, che solleveranno grandi perplessità nell'esame della domanda di estradizione, si torna al Codice penale ed alla convenzione di estradizione.

Il Codice penale nuovo all'articolo 64, n. 1, punisce meno gravemente vari complici:

1° colui che ECCITA O RAFFORZA LA RISOLUZIONE DI COMMITTERE UN REATO O COLUI CHE PROMETTE ASSISTENZA OD AIUTO DA PRESTARSI dopo il reato. Sono due casi diversi;

2° colui, che dà ISTRUZIONI O SOMMINISTRA MEZZI DI ESEGUIRLO ;

3° chi FACILITA L'ESECUZIONE, PRESTANDO ASSISTENZA OD AIUTO PRIMA O DURANTE IL FATTO.

Sono casi diversi l'ASSISTENZA e l'AIUTO. Diversità di tempo si riscontra nelle parole PRIMA O DURANTE IL FATTO.

n) Chiunque conosce gli elementi del diritto penale ed ha criterio di uomo di legge per comprendere *prima facie* questo testo di legge, sa tre cose:

Che per aversi complicità vi occorre la prova di un accordo tra più individui, i quali vogliano commettere un reato. Quando questi si confidano le loro prave intenzioni, vi può essere uno che sia titubante, che si periti di delinquere, e quindi si può dare il caso dell'eccitamento e del rafforzamento di questa volontà indecisa, timida per opera di socio. Vi può essere uno che tema di agire da solo, e che un altro gli prometta assistenza od aiuto dopo il reato. Vi può essere uno che voglia commettere un reato, ma che non sappia bene il da fare o non abbia i mezzi, e che altri gli dia le istruzioni, gli dia i mezzi idonei.

Infine chi è concorde con l'esecutore materiale del reato gli può dare assistenza PRIMA o DURANTE il fatto. Un furto, per es., può essere preparato con lo studio di un travestimento, e sarà colpevole chi assiste il ladro nel comprare o procurarsi un tabarro, una veste qualunque. Sarà caso di assistenza DURANTE il FATTO l'opera di colui, che mantiene la scala per cui il ladro entrò e dovrà uscire, ovvero farà la sentinella a dare avviso se la forza pubblica si accosti.

Ciascuno di questi casi è incompatibile col silenzio, che non è azione, ma inerzia.

o) Non par vero che la Sentenza dopo aver ridotta tutta la supposta cooperazione del Monzilli a non fare ispezioni, che egli non poteva fare senza ordine superiore, a non guardare le SITUAZIONI DECADARIE afferma a pag. 137

che lo stesso MONZILLI RAFFORZÒ LA RISOLUZIONE DI COLUI O DI COLORO CHE CONCORSERO A FORMARE IN TUTTO O IN PARTE LE FALSE SCRITTURAZIONI DI CONTABILITÀ E LE FALSE SITUAZIONI DECADARIE.

Pensi il Governo italiano a dare le testimonianze giurate di questi fatti giuridicamente impossibili.

Però il trattato vuole, come è detto e come si legge all'articolo . . . un'AZIONE ANTERIORE AL FATTO PRIMA DELL'INIZIO DELLE AZIONI CRIMINOSE.

p) Anche se fossero vere le vane supposizioni della Sentenza, mancherebbe ogni partecipazione o accordo del Monzilli con chicchessia di coloro, che rovinarono delittuosamente la Banca Romana.

Come si spiega questa condizione del trattato?

Si volle punire l'accordo preventivo, senza il quale il reato non sarebbe avvenuto.

q) Finalmente il Governo Italiano dovrebbe dare la prova che il supposto fatto di non leggere le situazioni decadarie sia punito dalla legge inglese. Ma l'Inghilterra non ha il corso legale, non ha l'accentramento amministrativo dello Stato italiano, ha pluralità di legislazione sulle Banche. Non spetta a me di qui esaminarla, ché questo è compito dei giuristi inglesi.

r) Tuttavia giova un breve ricordo degli ordinamenti bancari della Gran Bretagna per ritenere che manchi corrispondenza di legislazione.

È noto che vi possono essere banche di deposito, di

circolazione o di emissione. Questi uffici possono essere cumulati in una sola banca.

Il credito compie due grandi funzioni nella Società moderna: è l'unico mezzo per procurare il capitale a quelli, che non ricevuta ricchezza ereditaria o che non hanno potuto fare risparmi. È vero che le banche loro danno danaro a titolo oneroso; ma dicono e scrivono: che valga meglio averne a tali condizioni che non averne. Con la seconda funzione il credito attiva la circolazione e moltiplica l'agente del cambio e il capitale circolante. Fra le banche di circolazione, ch'esistono nel tempo nostro, quelle di Inghilterra, di Scozia, di Francia e degli Stati-Uniti possono servire da tipi. La Banca di Francia ha oggi il monopolio assoluto dell'emissione dei biglietti. La Banca d'Inghilterra fondata nel 1694 per soccorrere in parte ai bisogni del Governo, compie tutte le operazioni relative al debito, al pagamento delle pensioni dello Stato ed anticipa al Governo il prodotto di parecchie imposte. È amministrata da un governatore e da un vice-governatore e da ventiquattro direttori eletti dagli azionisti (1). È divisa in stabilimenti distinti: quello delle emissioni e l'altro delle operazioni. L'un dipartimento fornisce all'altro i biglietti. Ha un

(1) Le Banche di Scozia sono rinomate perchè addimostrano i servizi che possono rendere al paese, se sono amministrate con onestà e prudenza, sono specie di Società anonime per azioni con responsabilità illimitata.

capitale di 16,200,000 lire ed i biglietti che emette non può sorpassare questa somma salvo che non sia garantito dall'oro.

La celebre legge del 1844 che riordinò la Banca vieta la fondazione di nuove Banche di circolazione e il massimo della emissione delle Banche esistenti non può sorpassare la media della circolazione di ciascuna di esse in aprile 1844 (1).

I biglietti sono fiduciari, si cambiano in oro, perchè le emissioni di questi biglietti hanno il fine di facilitare i prestiti, gli sconti e tutte le altre operazioni relative al danaro.

Vi sono altre due forme di valori: i *biglietti di Stato*, e la *carta-moneta*. I Governi, i quali sono poveri di moneta, ebbero spesso l'idea di emettere biglietti non rimborsabili, senza garanzia alcuna e che fanno accettare di buona o di cattiva voglia al pubblico. Lo Stato italiano conferì il privilegio della emissione con la garanzia, della riserva in oro sulle prime; poi passò al corso forzoso, che fece operare da un consorzio

(1) L'autore di questa consultazione di giure internazionale avverte il lettore che non si attenne alle norme di una semplice consultazione legale. Per il carattere internazionale della controversia, per il giusto rispetto alla pubblica opinione e per le vive passioni politiche ed economiche, che agitano l'Italia, per le responsabilità politiche e morali de' governanti e degli uomini politici ha scritto tante cose pertinenti all'argomento, utili, ma non necessarie.

di sei Istituti. Abolito il corso forzoso, mantenne per poco il corso legale. Le Banche di proroga in proroga sono riuscite alla strana legge di agosto 1893, e vi è la tendenza alla Banca unica, al monopolio.

s) È nota la differenza tra *corso forzato* e *corso legale*. Il corso legale, si è detto ora obbliga tutti a ricevere la carta per moneta; invece *il corso legale* ha luogo quando lo Stato accorda ai biglietti efficacia per liberare chicchessia dalle contribuzioni e dai pagamenti contenziosi.

È tale e tanta la confusione in Italia che pur essendovi il corso legale, soltanto equivalente a corso forzato per l'esodo dell'oro e dell'argento, il Governo fa decidere che il procurarsi gli spezzati di argento e il portarli all'estero significa il reato di incetta di merce.

Trattandosi di legislazioni finanziarie così diverse, come potrà sostenere il Governo italiano che sia provata la identità di legge punitiva in queste materie speciali?

Pare all'opinante di avere sotto tutti gli aspetti compiuto il suo dovere. Tuttavia vi sono alcune altre questioni che sono utili a trattare ed a esporre. Queste saranno le materie di altre brevi pagine, perché chi scrive ha stimato di trattare in modo l'argomento che l'opinione pubblica inglese e quella italiana restino in pari tempo pienamente informate.



QUESTIONE 10^a. *Se l'extradizione fosse data per una parte sola dell'atto di accusa, QUID JURIS?*

a) La Magistratura giudicante non può mettere in discussione le prove e gli altri capi di accusa, per i quali o non fu chiesto o non fu data l'accusa, né varrebbe l'osservare che esista connessità. Il fuggitivo fu arrestato e sarebbe consegnato per esser presente all'accusa e al dibattimento del solo caso contenuto nella ordinanza o sentenza di estradizione. Essendo per gli altri capi di accusa equiparato ad un assente, la Magistratura non può accusarlo. Se fosse assolto, dovrebbe subito ricevere un salvacondotto, ed a spese dello Stato essere restituito nel loco ove fu tolto.

b) Può o deve il Magistrato pronunziare nella Sentenza quest'ordine di allontanamento, di bando? Trattandosi del rispetto di un giudicato straniero e della fede dovuta ai trattati, il dovere della riconduzione spetta al potere esecutivo. Nel processo Remançon, in Francia, la Corte di Assise volle ordinare il bando; ma la Corte di Cassazione annullò la sentenza. Simigliante decisione fu data nel processo Monginot (1).

Bernardo Dermenon fu accusato avanti la Corte di Assise della Costa d'Oro per bancarotta fraudolenta. La

(1) DALLOZ - *Traité international*.

Sentenza della Camera di accusa ordinava che dovesse essere del pari rinviato dopo il giudizio per crimine al Tribunale correzionale per accusa separata di bancarotta semplice e di appropriazione indebita. Il Governo di Ginevra diè l'extradizione per il crimine. Il Dermenon fu assolto. Il Ministro di Grazia e Giustizia lo fece restituire (1) alle autorità svizzere, perchè per il delitto non vi era stata extradizione. Per ragione di pubblica sicurezza quelle autorità lo respinsero.

Un individuo condannato nel 1815 e 1816 per crimine politico e rifugiato all'estero, fu accusato di complicità nel tentato assassinio del duca di Wellington.

Il Governo francese ne ottenne l'extradizione per questo reato comune. Appena fu assolto, ebbe un salvacondotto per tornare all'estero.

c) Non fa mestieri di confortare con altri casi di giurisprudenza la dimostrazione del dovere, che ha la Magistratura di osservare questo limite di non discutere reati non consentiti dalla extradizione, benchè imputati: basta ricordare il non remoto caso dell'ufficiale Livraghi, il quale fu richiesto alla Confederazione Svizzera per varie accuse e, tra le quali, la calunnia. Perchè questo reato non era compreso nella convenzione, e nell'extradizione, l'accusa relativa fu abbandonata, e il Livraghi assolto per le altre accuse fu restituito alla Svizzera.

(1) BERNARD, op. citata.

d) Quando l'estradizione è consentita per un crimine determinato non è lecito mettere in accusa per un crimine differente o per altro delitto. Nè si deduca la ragione della connessità. In questa delicata materia non predomina l'interesse dell'accusato, ma solamente il rispetto dovuto alla fede dei trattati. La giurisprudenza francese volle ammettere una eccezione nel caso in cui l'estradato rinunzi spontaneamente alla protezione fatta a lui dal rifugio sul suolo straniero.



QUESTIONE 11^a. *Suppongasì che l'estradizione sia consentita, perchè il magistrato inglese, tratto in errore, dichiarò la* CORRUZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA, *ovvero il* PECULATO *appropriazione* INDEBITA, *e la* COMPLICITÀ *riposta nel silenzio punibili, QUID JURIS?*

a) Il Monzilli tratto in giudizio solleverebbe la questione come pregiudiziale. L'atto di estradizione è risolutivo della questione di Stato a Stato; ma la interpretazione data al trattato dalla decisione del giudice straniero produce il solo effetto di non far rimanere in tutto o in parte contumace l'imputato e non pregiudica la proposta della questione per ridurre la competenza del giudice indigeno (1).

(1) Qui non occorre che sia ora discussa l'altra grave questione dei quesiti subordinati, che con soverchio lusso i Presidenti sottomettono di ufficio ai giurati. Rimane una controversia da trattarsi in sede competente nel solo remoto caso della estradizione.

b) I trattati sono leggi da potersi dedurre in giudizio quando attribuiscono diritti ai cittadini e agli stranieri. Però ogni Governo civile deve impedire che avvengano casi simiglianti di errore, i quali danno poi luogo a rimostranze diplomatiche per la violata buona fede dei patti internazionali. Si ricordano alcuni casi.

Certo VON AERMAN, nel 1854 fu consegnato dagli Stati-Uniti al Canada per accusa di falso, mentre vi era stata spendita di carta falsa.

Nel 1854, certo HEILBRON fu consegnato dagli Stati-Uniti all'Inghilterra per accusa di falso. Fu assoluto, ma subito processato per *larceny*, ossia furto, reato non compreso nella lista del trattato, e fu condannato per questa seconda accusa. Reclamò il Governo degli Stati-Uniti. Nella CAMERA dei Lordi il *Lord Cancelliere* deplore l'errore, perchè il reato era di *appropriazione* e non di *furto*, e il trattato non permetteva l'estradizione per *embezzlement*. LORD DERBY deplore che il Governo si era discostato dal trattato per errore.



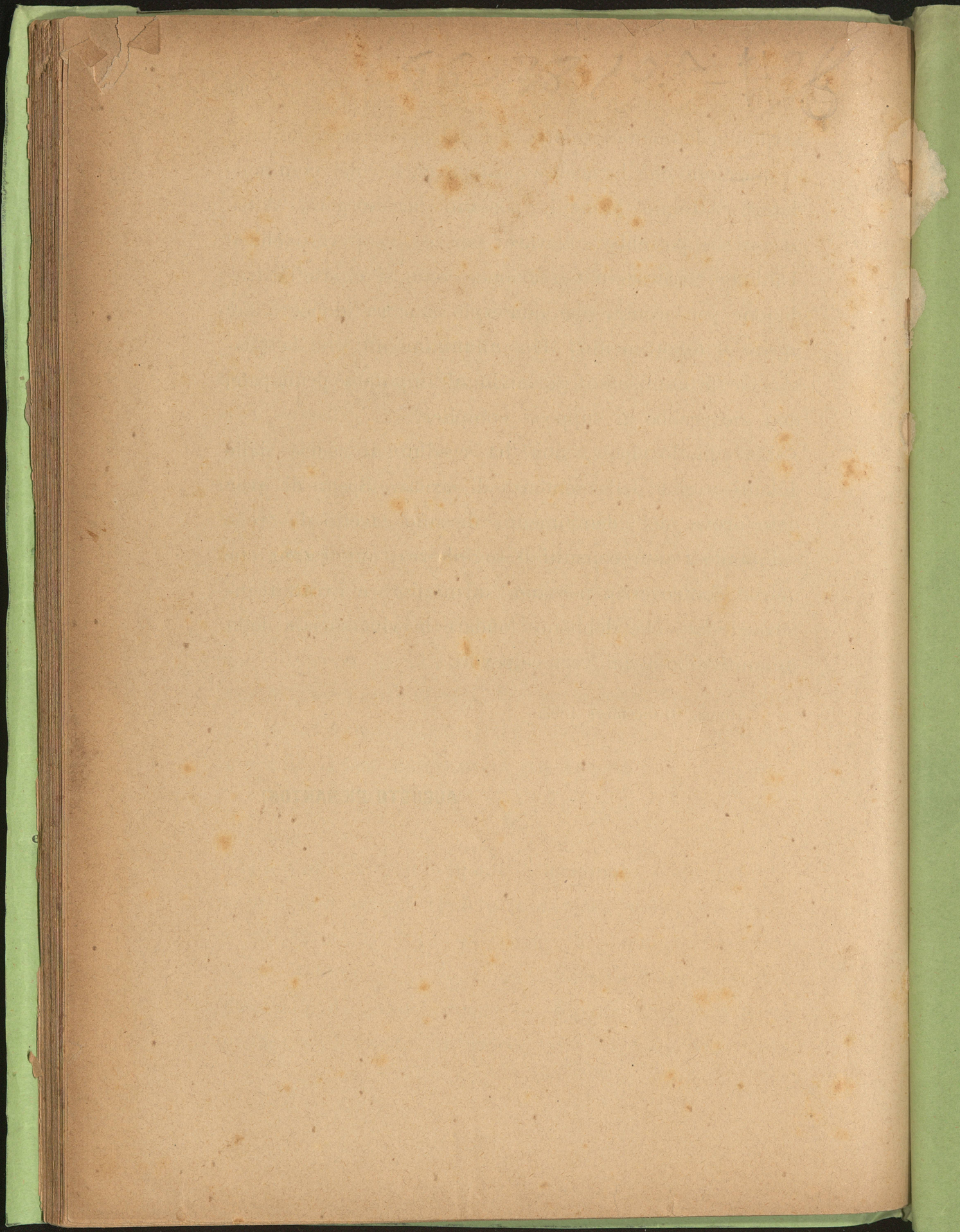
Qui l'ufficio dell'opinante è terminato. Egli avrebbe potuto esser breve, ridurre il numero delle questioni, se avesse avuto sotto gli occhi la domanda del Governo italiano e i documenti che l'accompagnarono. Mancando di queste prove, ha dovuto guardare solamente la SENTENZA DI ACCUSA, che al certo sarà stata

inviata fedelmente tradotta a Londra, e ricercarvi tutte le questioni che le accuse poste a carico del commendatore Antonio Monzilli possano far sorgere. Altre ancora ne potrebbe sollevare: per es., se è vero che il Tanlongo ricorse in Cassazione, come si chiese l'estradizione per accuse, che non sono ancora idonee a far aprire il dibattimento? Un annullamento, che la Cassazione pronunziasse, giovando all'imputato principale, non gioverebbe ai supposti complici?

Ma egli, lo ripete, non ha creduto di uscire dalle dolenti pagine della sentenza di accusa. Spera di aver dato prova dell'adempimento di uno stretto dovere e salutando i giureconsulti d'Inghilterra, augura che queste controversie possano far migliorare i trattati internazionali, che debbono fondare la vita sociale della umanità libera dai veri colpevoli.

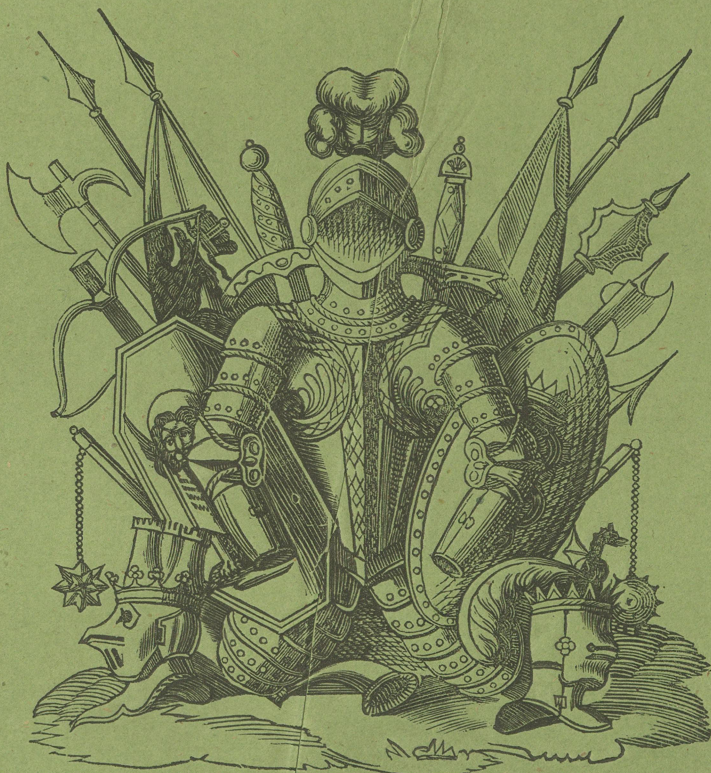
Roma, 10 dicembre 1893.

AUGUSTO PIERANTONI.



TOMO II. FASC. XXX.

TEATRO ARALDICO



DESCRIZIONE ALFABETICA
DEGLI ORDINI DI CAVALLERIA

FASCICOLO IV.

LODI

TIP. DIC. WILMANTE E FIGLI

SUCCESS. A. G. B. ORCESI

LIBRARY OF THE
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY

WASHINGTON, D. C.

1914

*Crimes by bankrupts a-
gainst bankruptcy law.*

*Crimini di bancarottieri
contro la legge relativa alla
bancarotta.*

Fraud by a bailee, banker, agent, factor, trustee, or director, or member, or public officer of any Company made criminal by any act for the time being in force.

Frode commessa da un depositario, banchiere, agente, fattorino, fiduciario, direttore, membro o pubblico ufficiale di una Compagnia se il fatto è qualificato crimine da una legge qualunque in vigore al momento della consumazione del reato (1).

Numerosi libri inglesi, legali e politici, riaffermano la verità di queste regole di diritto penale e giudiziario ora citate. Si pubblica a Londra sotto il titolo THE CABINET LAWYER un *Digesto popolare* delle Leggi d'Inghilterra, civili, criminali e costituzionali, indirizzato per l'uso

(1) Si tralascia la rimanente lista, perchè comprende reati contro le persone e il diritto marittimo. Nella traduzione lo scrittore ha seguito quella che si legge nella Convenzione, testo italiano, 5 febbraio 1873.

Il testo inglese del Trattato si trova in *Herstslet* — Treaties. — Vol. V.

Il testo della legge inglese di estradizione è pure annesso al volume degli *Atti della Commissione Ministeriale italiana* che studiò il progetto di una legge italiana sopra la estradizione, p. 505.

